

☑ DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



NEWSLETTER DI RIEPILOGO IN MATERIA DI LAVORO
NR. 31_35 DAL 04 AGOSTO AL 01 SETTEMBRE 2025

lavoro **facile**.it
INFORMAZIONE e FORMAZIONE

INDICE

ADEMPIMENTI	5
SCADENZARIO	7
AGOSTO 2025	7
SETTEMBRE 2025	10
OTTOBRE 2025	14
NEWS IN MATERIA DI LAVORO	19
<i>Videosorveglianza nei negozi nel rispetto della privacy</i>	19
<i>Maternità/paternità: aggiornato il servizio di consultazione pratiche</i>	19
<i>Patente a crediti: disponibile il manuale operativo</i>	20
<i>Permessi e congedi per i lavoratori oncologici</i>	20
<i>CDL: il Concordato Preventivo non incide sui contributi previdenziali</i>	21
<i>Prorogate le agevolazioni per la ZFU sisma centro Italia</i>	21
<i>Decontribuzione SUD: nuova funzionalità per la verifica della forza lavoro</i>	22
<i>IVA: codice tributo per il versamento del committente</i>	23
<i>Ad agosto niente notifica delle note di rettifica</i>	24
<i>Incapacità naturale: più tempo per impugnare il licenziamento</i>	24
<i>Legittima l'esclusione dalla gara in caso di violazioni di obblighi fiscali superiori a 5.000 euro</i>	25
<i>Privacy: serve un'informativa per trattare i dati sulla salute</i>	26
<i>Bonus maturati all'estero e tassazione in Italia: i chiarimenti delle Entrate</i>	27
<i>Anche Marche e Umbria nella Zona economica speciale</i>	28
<i>Ondate di calore: niente contributo addizionale per la CIGO</i>	28
<i>Contratti a termine: prorogate al 2026 le causali individuali</i>	29
<i>Le prestazioni di FSBA per le temperature elevate erodono il contatore</i>	30
<i>Codice CNEL in busta paga, al via l'iter legislativo</i>	30
<i>Danno biologico: rivalutati gli indennizzi da luglio 2025</i>	31
<i>Riforma fiscale: il Governo prende tempo</i>	32
<i>Addizionali regionali 2025: la tabella riepilogativa aggiornata ad agosto</i>	32
<i>Delega unica agli intermediari: da dicembre cambiano le modalità di comunicazione</i>	32
<i>La provincia di Trento aggiorna l'addizionale regionale</i>	33
<i>Piemonte: novità per l'addizionale regionale</i>	33
<i>Rottamazione-quater: entro il 9 dicembre la prossima rata</i>	34
<i>Nuove convenzioni per la riscossione dei contributi</i>	35
<i>In GU la Legge di conversione sulla tracciabilità delle spese</i>	35

<i>Fondo Clero: incrementato il contributo individuale 2024</i>	36
<i>Entro il 14 novembre 2025 le domande per il Bonus psicologo</i>	36
<i>Contratti a termine: prorogate al 2026 le causali individuali</i>	37
<i>Nuove convenzioni per la riscossione dei contributi di assistenza sanitaria</i>	37
<i>Riforma fiscale: il Governo prende tempo</i>	38
<i>Finanziato lo sgravio contributivo per i contratti di solidarietà 2024</i>	38
<i>Gestione pubblica: da ottobre cambiano le denunce mensili</i>	38
<i>Medici fiscali: convenzione per la riscossione delle quote associative</i>	39
<i>NASpl: rileva la durata effettiva del nuovo lavoro, non quella pattuita</i>	40
<i>Opzione contributiva solo con domanda all'INPS</i>	40
<i>Il Ministero conferma il via libera al lavoro intermittente per le attività tabellate</i>	41
<i>Determinato il calendario delle festività ebraiche per l'anno 2026</i>	42
<i>Comparto sicurezza e difesa: fissata la riduzione IRPEF per il 2025</i>	43
<i>Fondi di solidarietà bilaterali: criteri di ripartizione delle risorse</i>	44
<i>Termine nullo: ok al cumulo tra indennità risarcitoria e disoccupazione</i>	44
<i>Ex casse statali: deroghe alle nuove aliquote per la pensione</i>	45
APPROFONDIMENTI	47
<i>Tre mesi di congedo parentale all'80%: aggiornate le procedure</i>	47
<i>Patente a crediti: aggiornate le FAQ dell'Ispettorato</i>	48
<i>TFR: soggette a tassazione separata le misure compensative</i>	52
<i>Imponibili i benefit che sostituiscono le indennità soppresse</i>	53
<i>Tasse e contributi sulla rivalutazione dei crediti di lavoro</i>	54
<i>Madre intenzionale: congedo di paternità obbligatorio fruibile dal 24 luglio 2025</i>	56
<i>Maternità: una domanda per ogni scelta</i>	57
<i>In arrivo nuove misure di semplificazione per le imprese</i>	59
<i>Aliquota ridotta sui dividendi al socio russo</i>	60
<i>La tutela Inail degli studenti e del personale scolastico diventa strutturale</i>	61
<i>Rilasciata la versione 4.30.4 dell'allegato tecnico Uniemens</i>	63
<i>Pubblico impiego: illegittimo il tetto retributivo a 240.000 euro</i>	64
<i>Licenziamento legittimo anche se non si ritira la raccomandata</i>	64
<i>Le osservazioni della Conferenza delle Regioni sui flussi 2026-2028</i>	65
<i>Rifiuto al trasferimento e illegittimità del licenziamento</i>	66
<i>Autoimpiego e Resto al Sud: incentivo in forma di voucher o contributo a fondo perduto</i>	67
<i>Assegno di inclusione: procedura per il rinnovo della domanda</i>	70
<i>Decreto ex Ilva: istruzioni per gli ammortizzatori sociali</i>	71
<i>Riduzione IRES per gli investimenti rilevanti</i>	74

<i>Solo ai consulenti del lavoro il rilascio dell'asseverazione di conformità</i>	76
<i>Puglia: finanziati i progetti per contrastare lo sfruttamento lavorativo</i>	77
<i>Legittimo il licenziamento se si rifiuta il demansionamento</i>	79
<i>Serve la prova per il risarcimento del posticipo del giorno di riposo</i>	80
<i>Le sezioni unite e la prescrizione della rendita</i>	81
<i>Va provata la subordinazione nel lavoro familiare</i>	83
<i>Più 3 mesi la speranza di vita secondo la ragioneria</i>	84
QUESITI IN MATERIA DI LAVORO	87

ADEMPIMENTI

Calendario ISTAT 2025

COMUNICATO ISTAT	PERIODO DI RIFERIMENTO
Giovedì 16 gennaio	Dicembre 2024
Venerdì 21 febbraio	Gennaio 2025
Lunedì 17 marzo	Febbraio 2025
Mercoledì 16 aprile	Marzo 2025
Venerdì 16 maggio	Aprile 2025
Lunedì 16 giugno	Maggio 2025
Mercoledì 16 luglio	Giugno 2025
Lunedì 11 agosto	Luglio 2025
Martedì 16 settembre	Agosto 2025
Giovedì 16 ottobre	Settembre 2025
Lunedì 17 novembre	Ottobre 2025
Martedì 16 dicembre	Novembre 2025

La rivalutazione del TFR

MESE	INDICE	VAR. DIC 97	RID. 75%	PERC. FISSA 1,5	PERC. PROGR.	COEFF. CAP. RIV.
Ago - 24	120,1	0,925147	0,756939	1,000	1,756939	1,01756939
Sett - 24	120,0	0,925147	0,693860	1,125	1,818860	1,01818860
Ott - 24	120,1	1,009251	0,756939	1,250	2,006939	1,02006939

Nov - 24	120,1	1,009251	0,756939	1,375	2,131939	1,02131939
Dic - 24	120,2	1,093356	0,820017	1,500	2,320017	1,02320017
Gen-25	120,9	0,582363	0,436772	0,125	0,561772	1,00561772
Feb-25	121,1	0,748752	0,561564	0,250	0,811564	1,00811564
Mar-25	121,4	0,998336	0,748752	0,375	1,123752	1,01123752
Apr-25	121,3	0,915141	0,686356	0,500	1,186356	1,01186356
Mag-25	121,2	0,831947	0,623960	0,625	1,248960	1,01248960
Giu-25	121,3	0,915141	0,686356	0,750	1,436356	1,01436356
Lug-25	121,8	1,331115	0,998336	0,875	1,873336	1,01873336

SCADENZARIO

AGOSTO 2025

DATA	DESTINATARI	ADEMPIMENTO	MODALITÀ	NORMA
Assistenza fiscale	Sostituto di imposta	Trattiene le somme dovute per le imposte (seconda rata) o effettua i rimborsi	Busta paga o cedolino dell'assistito	Agenzia entrate Provv. 15.3.2025 Istruzioni 730-2025
1 venerdì				
Incentivo Postcipo pensione	Generalità datori lavoro	Decorre l'esonero contributivo per i lavoratori che hanno maturato la pensione con quota 103 entro gennaio 2025	Mediante erogazione della retribuzione lorda senza trattenuta contributiva a carico lavoratore	Art. 1 c. 161 L. 207/2024 INPS circ. 102/2025
3 domenica (slitta a lunedì 4)				
Libretto famiglia	Utilizzatori libretto famiglia	Comunicazione dei dati delle prestazioni di lavoro occasionale tramite libretto famiglia del mese precedente	INPS a mezzo piattaforma dedicata o contact center	Art. 54 bis L. 96/2017 INPS circ. 107/2017
14 giovedì				
Prepensionamento	Datori di lavoro	Versamento della provvista mensile del trattamento di prepensionamento dei lavoratori a cui manchino non più di 7 anni per andare in pensione	INPS per il pagamento dell'assegno del mese successivo	Art. 4 L. 92/2012 – INPS circ. 119/2013 – INPS mess. 17768/2013 INPS mess. 2873/2020
20 mercoledì				
Versamento imposte e contributi	Generalità dei contribuenti	Versamento unificato relativo a: - ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati; - contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'INPS dai datori di lavoro compresi quelli per le ferie non fruito entro il 30.6.2025; - contributi dovuti dai committenti alla gestione separata INPS per collaborazioni coordinate; - contributi sui compensi eccedenti la franchigia di 5000	Titolari di partita IVA con F24 telematico tramite: - modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline – con remote banking) - tramite intermediari abilitati Entratel Per i non titolari di partita IVA con F24 cartaceo tramite:	D.Lgs 9.7.1997, n. 241, artt. 17, 18, 19, 23, 24 e 25, D.Lgs. 56/1998 INPS circ. 79/1998 e 259/1998 D. dir. 14.11.2001 - art. 37, c. 49 L. 248/2006 – Ag. entrate provv. 23 ottobre 2007) Art. 3 quater L. 44/2012

		euro annui, ai lavoratori autonomi occasionali; - contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo all'INPS Gestione ex Enpals; - contributi dovuti da artigiani e commercianti relativi al 2° trimestre 2025 e calcolati sul minimale; - rata mensile dei contributi dei pescatori autonomi; pagamento all'INAIL della terza rata del premio risultante dall'autoliquidazione 2024/2025; addizionale regionale IRPEF per le cessazioni del mese precedente; - liquidazione periodica IVA	- Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile oppure - Uffici postali abilitati - concessionario della riscossione mediante modello F24. Il versamento può essere eseguito anche con modelli separati.	
--	--	---	---	--

20 mercoledì

Contributi giornalisti	Aziende editrici, quotidiani, imprese radiotelevisive	Versamento dei contributi mensili dovuti dai giornalisti con contratto di collaborazione	INPGI gestione separata con modello F24 Accise	INPGI Delib. 17/2008 circ. 5/2009 circ. 1/2023
Contributi Enasarco	Soggetti preponenti nel rapporto di agenzia	Versamento dei contributi previdenziali per il secondo trimestre 2025, relativi agli agenti e rappresentanti	Enasarco A mezzo modulistica predisposta compilata e inviata in via telematica tramite il sito Internet dell'Enasarco con addebito dei contributi automaticamente su c/c bancario o tramite PagoPA	Art. 2, L. n. 12/73 D.M. 24.2.1984 Enasarco delibera 22.12.2010 n. 95
Assunzione marittimi	Armatori e società di armamento	Obbligo di comunicare l'assunzione e la cessazione del mese precedente dei marittimi imbarcati o sbarcati.	Servizio di collocamento in via telematica a mezzo modello Unimare	DM 31.3.2008 Art. 40 L. 133/2008 Min. lavoro nota 28.7.2008
Assunzione somministrati	Agenzie di somministrazione	Comunicazione di tutti i rapporti instaurati, prorogati, trasformati e cessati nel mese precedente con lavoratori somministrati	In via telematica al Centro per l'impiego competente a mezzo modello UnificatoSomm	art. 4-bis, comma 7, D.Lgs. 21.4.2000, n. 181 - DI 30.10.2007 - Min. lavoro nota 21.12.2007
Assunzione pubblica amministrazione	Amministrazioni pubbliche	Consegna di copia della comunicazione di instaurazione del	Al lavoratore	art. 5 L. 4.11.2010, n. 183

		rapporto di lavoro ovvero consegna della copia del contratto individuale di lavoro per le instaurazioni avvenute nel mese precedente		
Piattaforme digitali	Generalità committenti	Comunicazione dei rapporti autonomi instaurati, con l'intermediazione di piattaforma digitale nel mese precedente	In via telematica tramite il sito servizi.lavoro.gov.it, con il mod. UNI-piattaforme	Art. 9 bis L. 608/1996 Decreto 23.2.2022

25 lunedì

Contributi agricoli	Datori di lavoro agricoli	Presentazione delle denunce contributive degli impiegati occupati in relazione al mese precedente	ENPAIA unicamente a mezzo sistema di pagamento PagoPa	Legge 29 novembre 1962, n. 1655 Enpaia circ. dicembre 2008, n. 2 Circ. 2/2010
---------------------	---------------------------	---	---	---

27 mercoledì

Ritenute appalti	Generalità appaltatori e subappaltatori di appalti superiori a 200.000 euro annuo	Obbligo di trasmissione delle ricevute del versamento delle ritenute operate ai propri lavoratori nel mese precedente oppure, se esentate, copia del certificato di regolarità fiscale	Al committente o appaltatore (in caso di subappalto) mediante invio delle deleghe del mod. F24, con l'elenco nominativo dei lavoratori impiegati nell'appalto, la misura delle retribuzioni corrisposte e il dettaglio delle ritenute operate	Art. 4 D.L. 124/2019 conv. nella L. 157/2019 Agenzia entrate circ. 1/2020 Art. 23 D.L. 23/2020
------------------	---	--	---	--

31 domenica (slitta al 1° settembre lunedì)

Cassa integrazione	Generalità datori di lavoro	Termine per presentare le domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente	INPS in via telematica	Art. 15 D.Lgs. 148/2015 D.Lgs. 185/2016
Cassa integrazione	Generalità datori di lavoro	Invio dei dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale in caso di pagamento diretto da parte dell'INPS, in relazione ai periodi integrati nel mese di giugno 2025	INPS In via telematica	Art. 7 D.Lgs. 148/2015 Min. lavoro circ. 1/2022 INPS circ. 18/2022
Contributi assistenza dirigenti	Aziende industriali	Versamento al FASI dei contributi a carico azienda e dirigente relativi al 3° trimestre 2025	FASI - mediante bollettino bancario; - mediante domiciliazione bancaria	Accordo 30.12.2014 FASI circolare gennaio 2023

			- bonifico con cod. autorizzazione	
Denuncia contributiva	Datori di lavoro e consulenti intermediari	Presentazione del flusso dei dati relativi alla contribuzione e alla retribuzione del mese precedente	In via telematica all'INPS col mod. Uniemens individuale	INPS mess. 11903 del 25.5.2009
Libro unico lavoro	Datori di lavoro, committenti e soggetti intermediari tenutari	Obbligo di stampa del Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, di consegna di copia al soggetto obbligato alla tenuta, in relazione al periodo di paga precedente.	mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure a su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione	Art. 39 L. 133/2008-12-30 DM 9.7.2008 - Min. lavoro circ. 20/2008 - INAIL nota 9.12.2008 Art. 40 L. 214/2011

SETTEMBRE 2025

DATA	DESTINATARI	ADEMPIMENTO	MODALITÀ	NORMA
------	-------------	-------------	----------	-------

Mese di settembre

Assistenza fiscale	Sostituto di imposta	Trattiene le somme dovute per le imposte (terza rata) o effettua i rimborsi risultanti dal 730-2025	Busta paga o cedolino dell'assistito	Agenzia entrate Prov. 15.3.2025 Istruzioni 730-2025
--------------------	----------------------	---	--------------------------------------	--

3 mercoledì

Libretto famiglia	Utilizzatori libretto famiglia	Comunicazione dei dati delle prestazioni di lavoro occasionale tramite libretto famiglia del mese precedente	INPS a mezzo piattaforma dedicata o contact center	Art. 54 bis L. 96/2017 INPS circ. 107/2017
-------------------	--------------------------------	--	--	---

15 lunedì

Accentramento INAIL	Datori di lavoro soggetti all'assicurazione infortuni	Presentazione della domanda di accentramento della posizione assicurativa presso un'unica sede per il 2026	Direzione INAIL regionale nel caso di più sedi a livello nazionale o regionale; oppure sede INAIL provinciale in caso di più sedi a livello provinciale a mezzo PEC	INAIL determina 2.10.2018 n. 385
Assistenza fiscale	Sostituto di imposta	Trasmissione le dichiarazioni 730-2025 elaborate e i relativi prospetti di liquidazione presentati dal 16 luglio al 31 agosto 2025	all'Agenzia delle Entrate	D.Lgs. 175/2014 Agenzia entrate 15.3.2025

16 martedì

Prepensionamento	Datori di lavoro	Versamento della provvista mensile del trattamento di prepensionamento dei lavoratori a cui manchino non più di 7 anni per andare in pensione	INPS per il pagamento dell'assegno del mese successivo	Art. 4 L. 92/2012 – INPS circ. 119/2013 – INPS mess. 17768/2013 INPS mess. 2873/2020
Versamento imposte e contributi	Generalità dei contribuenti	Versamento unificato relativo a: - ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati ; - contributi INPS dovuti dai datori di lavoro; - contributi gestione separata INPS a carico committenti per collaborazioni associazione in partecipazione ; - contributi alla gestione separata lavoratori autonomi occasionali; - contributi Gestione ex Enpals; - rata mensile dei contributi pescatori autonomi; contributi operai agricoli per il 1° trimestre 2025 - seconda rata dei contributi agricoli autonomi; - addizionale regionale IRPEF per le cessazioni del mese precedente; - liquidazione periodica IVA	Titolari di partita IVA con F24 telematico tramite: - modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline – con remote banking) - tramite intermediari abilitati Entratel Per i non titolari di partita IVA con F24 cartaceo tramite: - Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile oppure - Uffici postali abilitati - concessionario della riscossione mediante modello F24. Il versamento può essere eseguito anche con modelli separati.	D.Lgs 9.7.1997, n. 241, artt. 17, 18, 19, 23, 24 e 25, D.Lgs. 56/1998 INPS circ. 79/1998 e 259/1998 D. dir. 14.11.2001 - art. 37, c. 49 L. 248/2006 – Ag. entrate provv. 23 ottobre 2007)
Contributi giornalisti	Aziende editrici, quotidiani, imprese radiotelevisive	Versamento dei contributi mensili dovuti dai giornalisti con contratto di collaborazione	INPGI gestione separata con modello F24 Accise	INPGI Delib. 17/2008 circ. 5/2009 circ. 1/2025

20 sabato

Comunicazioni obbligatorie marittimi	Armatori e società di armamento	Obbligo di comunicare l'assunzione e la cessazione del mese precedente dei marittimi imbarcati o sbarcati.	Servizio di collocamento in via telematica a mezzo modello Unimare	DM 31.3.2008 Art. 40 L. 133/2008 Min. lavoro nota 28.7.2008
Comunicazioni obbligatorie somministrati	Agenzie di somministrazione	Comunicazione di tutti i rapporti instaurati, prorogati, trasformati e cessati nel mese precedente con lavoratori somministrati	In via telematica al Centro per l'impiego competente a mezzo modello UnificatoSomm	art. 4-bis, comma 7, D.Lgs. 21.4.2000, n. 181 - DI 30.10.2007 – Min. lavoro nota 21.12.2007

20 sabato

Comunicazioni obbligatorie P.A.	Amministrazioni pubbliche	Consegna di copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero consegna della copia del contratto individuale di lavoro per le instaurazioni avvenute nel mese precedente	Al lavoratore	art. 5 L. 4.11.2010, n. 183
Piattaforme digitali	Generalità committenti	Comunicazione dei rapporti autonomi instaurati, con l'intermediazione di piattaforma digitale nel mese precedente	In via telematica tramite il sito servizi.lavoro.gov.it, con il mod. UNI-piattaforme	Art. 9 bis L. 608/1996 Decreto 23.2.2022

22 lunedì

Bonus figli	Genitori	Scade il termine per chiedere il bonus di 1000 euro per le nascite o l'ingresso di figli adottati avvenuti dal 1° gennaio 2025 al 24 maggio 2025	INPS In via telematica	Art. 1 L. 207/2024 INPS mess. 2345/2025
-------------	----------	--	---------------------------	--

23 martedì

Ritenute appalti	Generalità appaltatori e subappaltatori di appalti superiori a 200.000 euro annuo	Obbligo di trasmissione delle ricevute del versamento delle ritenute operate ai propri lavoratori nel mese precedente oppure, se esentate, copia del certificato di regolarità fiscale	Al committente o appaltatore (in caso di subappalto) mediante invio delle deleghe del mod. F24, con l'elenco nominativo dei lavoratori impiegati nell'appalto, la misura delle retribuzioni corrisposte e il dettaglio delle ritenute operate	Art. 4 D.L. 124/2019 conv. nella L. 157/2019 Agenzia entrate circ. 1/2020 Art. 23 D.L. 23/2020
------------------	---	--	---	--

25 giovedì

Contributi agricoli	Datori di lavoro agricoli	Presentazione delle denunce contributive degli impiegati occupati in relazione al mese precedente	ENPAIA unicamente a mezzo sistema di pagamento PagoPa	Legge 29 novembre 1962, n. 1655 Enpaia circ. dicembre 2008, n. 2 Circ. 2/2010
---------------------	---------------------------	---	---	---

30 martedì

Contributi figurativi	Lavoratori in aspettativa sindacale	Domanda di accredito figurativo dei contributi in relazione ai periodi di aspettativa sindacale del 2024	Gestione previdenziale di appartenenza in via telematica	D.Lgs. 564/1996 D.Lgs. 278/1998 INPS circ. 129/2022
Contributi figurativi	Organizzazioni sindacali	Richiesta di autorizzazione e versamento della contribuzione aggiuntiva per le	Gestione previdenziale di appartenenza del lavoratore in	D.Lgs. 564/1996 D.Lgs. 278/1998 INPS mess. 3204/2021

		aspettative sindacali del 2024, o, in casi di domanda già presentata, comunicazione di variazioni	aspettativa a mezzo F24	
--	--	---	-------------------------	--

30 martedì

Cassa integrazione	Generalità datori di lavoro	Termine per presentare le domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente	INPS in via telematica	Art. 15 D.Lgs. 148/2015 D.Lgs. 185/2016
Cassa integrazione	Generalità datori di lavoro	Invio dei dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale in caso di pagamento diretto da parte dell'INPS, in relazione ai periodi integrati nel mese di luglio 2025	INPS In via telematica	Art. 7 D.Lgs. 148/2015 Min. lavoro circ. 1/2022 INPS circ. 18/2022
Assistenza fiscale	Contribuenti	Consegna 730-2025 compilato	Al datore di lavoro che presta assistenza fiscale	D.Lgs. 175/2014 Agenzia entrate Prov. 15.3.2025
		Comunica l'eventuale riduzione dell'ammontare della seconda o unica rata IRPEF, ovvero comunica di non effettuare il versamento.	Al CAF o professionista abilitato	Istruzioni 730-2025
Assistenza fiscale	Sostituto di imposta	Trasmissione le dichiarazioni 730-2025 elaborate e i relativi prospetti di liquidazione presentati dal 1° al 30 settembre 2025	all'Agenzia delle Entrate	D.Lgs. 175/2014 Agenzia entrate Prov. 15.3.2025
		Effettua i conteggi e rilascia ricevuta del 730 elaborato in caso di assistenza diretta	Al lavoratore	
Assistenza fiscale	CAF professionisti	Trasmissione le dichiarazioni 730-2025 elaborate e i relativi prospetti di liquidazione	all'Agenzia delle Entrate, sostituto di imposta e assistito	D.Lgs. 175/2014 Agenzia entrate Prov. 15.3.2025
Denuncia contributiva	Datori di lavoro e consulenti intermediari	Presentazione del flusso dei dati relativi alla retribuzione e alla contribuzione del mese precedente	INPS a mezzo del Flusso Uniemens individuale in via telematica	INPS mess. 11903 del 25.5.2009
Libro unico lavoro	Datori di lavoro, committenti e soggetti intermediari tenutari	Obbligo di stampa del Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, di consegna di copia al soggetto	mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure a su	Art. 39 L. 133/2008-12-30 DM 9.7.2008 - Min.

		obbligato alla tenuta, in relazione al periodo di paga precedente.	stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione	lavoro circ. 20/2008 - INAIL nota 9.12.2008 Art. 40 L. 214/2011
Turismo e pubblici esercizi	Generalità datori di lavoro dei settori turismo e pubblici esercizi	Scade il diritto all'indennità integrativa speciale detassata in relazione alle prestazioni di lavoro straordinario e notturno rese fino a tale data	Corrisposta in busta paga pari al 15% della RAL	Art. 1 c. 395 L. 207/2024 Agenzia entrate circ. 4/E/2025

OTTOBRE 2025

DATA	DESTINATARI	ADEMPIMENTO	MODALITÀ	NORMA
------	-------------	-------------	----------	-------

Mese di ottobre

Mese di ottobre Assistenza fiscale	Sostituto di imposta	Trattiene le somme dovute per le imposte (quarta rata) o effettua i rimborsi risultanti dal 730-2025	Busta paga o cedolino dell'assistito	Agenzia entrate Provv. 15.3.2025 Istruzioni 730-2025
---	----------------------	--	--------------------------------------	---

1 mercoledì

Flussi stranieri	Datori di lavoro settore turistico-alberghiero	Decorre il termine (2° click day) per la domanda di nulla osta per il 2025 di stranieri residenti all'estero in stati convenzionati in stati extracomunitari per lavoro subordinato	Sportello immigrazione in via telematica	Dpcm 27 settembre 2023 Min. lavoro e interno circ. 9032/2024
------------------	--	---	--	---

3 venerdì

Libretto famiglia	Utilizzatori libretto famiglia	Comunicazione dei dati delle prestazioni di lavoro occasionale tramite libretto famiglia del mese precedente	INPS a mezzo piattaforma dedicata o contact center	Art. 54 bis L. 96/2017 INPS circ. 107/2017
-------------------	--------------------------------	--	--	---

10 venerdì

Contributi Lavoro domestico	Datori di lavoro domestico	Versamento dei contributi dovuti per i lavoratori domestici in relazione al trimestre precedente	INPS - in via telematica o tramite contact center oppure a mezzo intermediari	Art. 8 DPR 1204/1971 Inps circ. 23/2024
Contributi terziario	Aziende commercio, trasporto e spedizione	Versamento dei contributi a favore dei Fondi di previdenza integrativa e assistenziale per i dirigenti in relazione al trimestre precedente	FPDAC (Fondo M. Negri) a mezzo mod Mav FASDAC (Fondo M. Besusso) a mezzo mod Mav PREVIR a mezzo mod Mav	CCNL

16 giovedì

Prepensionamento	Datori di lavoro con lavoratori in esodo e Fondi di solidarietà	Versamento della provvista mensile del trattamento di prepensionamento dei lavoratori a cui manchino pochi anni per andare in pensione	INPS Tramite bonifico bancario	Art. 4 L. 92/2012 – INPS circ. 119/2013 – INPS mess. 2873/2020
Versamento imposte e contributi	Generalità dei contribuenti	Versamento unificato relativo a: - ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati; - contributi previdenziali e assistenziali INPS - contributi dovuti dai committenti alla gestione separata INPS per le collaborazioni; - contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo all'INPS gestione ex Enpals; - rata mensile dei contributi dovuti dai pescatori autonomi; - terza rata della contribuzione atipica dovuta nei confronti dei dirigenti ex Inpdai-contributi di settembre 2025, eccedenti la franchigia di 5000 euro annui, ai lavoratori autonomi occasionali - addizionale regionale IRPEF per le cessazioni del mese precedente; - liquidazione periodica IVA	Titolari di partita IVA con F24 telematico tramite: - modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline – con remote banking) - tramite intermediari abilitati Entratel Per i non titolari di partita IVA con F24 cartaceo tramite: - Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile oppure - Uffici postali abilitati - concessionario della riscossione mediante modello F24. Il versamento può essere eseguito anche con modelli separati.	Artt. 17, 18, 19, 23, 24 e 25, D.Lgs 9.7.1997, n. 241 D.Lgs. n. 56 del 1998 INPS circ. n. 79 del 1998 INPS circ. n. 259 del 1998 D. dir. 14/11/2001 - art. 37, c. 49 L. 248/2006 - Ag. entrate provv. 23 ottobre 2007)
Contributi giornalisti autonomi	Aziende editrici, quotidiani, imprese radiotelevisive	Versamento dei contributi mensili dovuti dai giornalisti con contratto di collaborazione	INPGI gestione separata con modello F24 Accise	INPGI Delib. 17/2008 circ. 5/2009 circ. 2/2024
Contributi figurativi	Lavoratori in aspettativa per carica pubblica	Versamento di una somma pari alla quota dei contributi a carico del lavoratore per i periodi di aspettativa del 2024	Ente previdenziale di appartenenza tramite l'ente pubblico di elezione	Art. 38 L. 488/1999 INPS circ. 81/2000

20 lunedì

Contributi Previdai	Imprese industriali	Versamento dei contributi dovuti sulle retribuzione corrisposta ai dirigenti iscritti al Previdai, nel trimestre precedente.	Previdai mediante c/c bancario e denuncia in via telematica	Previdai cir. n. 24 del 2003 CCNL 3.10.1989 Accordo collettivo 25.11.2009 – Circ. Previdai circ. 32/2010
Comunicazioni obbligatorie marittimi	Armatori e società di armamento	Obbligo di comunicare l'assunzione e la cessazione del mese precedente dei marittimi imbarcati o sbarcati.	Servizio di collocamento in via telematica a mezzo modello Unimare	DM 31.3.2008 Art. 40 L. 133/2008 Min. lavoro nota 28.7.2008
Comunicazioni obbligatorie somministrati	Agenzie di somministrazione	Comunicazione di tutti i rapporti instaurati, prorogati, trasformati e cessati nel mese precedente con lavoratori somministrati	In via telematica al Centro per l'impiego competente a mezzo modello UnificatoSomm	art. 4-bis, comma 7, D.Lgs. 21.4.2000, n. 181 – DI 30.10.2007 – Min. lavoro nota 21.12.2007
Comunicazioni obbligatorie P.A.	Amministrazioni pubbliche	Consegna di copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero consegna della copia del contratto individuale di lavoro per le instaurazioni avvenute nel mese precedente	Al lavoratore	art. 5 L. 4.11.2010, n. 183
Piattaforme digitali	Generalità committenti	Comunicazione dei rapporti autonomi instaurati, con l'intermediazione di piattaforma digitale nel mese precedente	In via telematica tramite il sito servizi.lavoro.gov.it, con il mod. UNI-piattaforme	Art. 9 bis L. 608/1996 Decreto 23.2.2022

23 giovedì

Ritenute appalti	Generalità appaltatori e subappaltatori di appalti superiori a 200.000 euro annuo	Obbligo di trasmissione delle ricevute del versamento delle ritenute operate ai propri lavoratori nel mese precedente oppure, se esentate, copia del certificato di regolarità fiscale	Al committente o appaltatore (in caso di subappalto) mediante invio delle deleghe del mod. F24, con l'elenco nominativo dei lavoratori impiegati nell'appalto, la misura delle retribuzioni corrisposte e il dettaglio delle ritenute operate	Art. 4 D.L. 124/2019 conv. nella L. 157/2019 Agenzia entrate circ. 1/2020 Art. 23 D.L. 23/2020
------------------	---	--	---	--

25 sabato (slitta a lunedì 27)

Assistenza fiscale	Lavoratori che hanno chiesto assistenza fiscale	Consegna l'eventuale dichiarazione integrativa nel caso di errori nel 730/2025	CAF o professionista abilitato	<p>Agenzia entrate 15.3.2025</p> <p>Istruzioni 730-2025</p>
Contributi Enpaia	Datori di lavoro agricoli	Presentazione delle denunce contributive degli impiegati occupati in relazione al mese precedente	<p>ENPAIA</p> <p>unicamente a mezzo sistema di pagamento PagoPa</p>	<p>Legge 29 novembre 1962, n. 1655 -</p> <p>Enpaia circ. dicembre 2008, n. 2</p>

30 giovedì

	Ente di appartenenza o elezione	Versamento dei contributi per il 2024 per conto dei lavoratori dipendenti dei settori pubblico e privato, eletti membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o di assemblea regionale ovvero nominati a ricoprire funzioni pubbliche, che in ragione dell'elezione o della nomina maturino il diritto ad un vitalizio o ad un incremento della pensione	All'ente previdenziale di appartenenza	<p>Art. 38 L. 488/1999</p> <p>INPS circ. 72/2018</p>
--	---------------------------------	---	--	--

31 venerdì

Provvigioni Agenti	Aziende industriali, commerciali e artigianali	Invio del conto provvigioni e liquidazione agli agenti e rappresentanti delle provvigioni del trimestre precedente	Ad agenti e rappresentanti	Art. 1749 cod. civ.
Denuncia contributiva	Datori di lavoro e consulenti intermediari	Presentazione del flusso dei dati relativi alla retribuzione e alla contribuzione del mese precedente	INPS a mezzo del Flusso Uniemens individuale in via telematica	INPS mess. 11903 del 25.5.2009
Libro unico lavoro	Datori di lavoro, committenti e soggetti intermediari tenutari	Obbligo di stampa del Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, di consegna di copia al soggetto obbligato alla tenuta, in relazione al periodo di paga precedente.	mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure a su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione	<p>Art. 39 L. 133/2008-12-30 DM 9.7.2008 - Min. lavoro circ. 20/2008 - INAIL nota 9.12.2008</p> <p>Art. 40 L. 214/2011</p>

31 venerdì

Modello 770	Sostituti di imposta	Presentazione della dichiarazione annuale con indicazione delle somme e valori soggette a ritenuta di imposta e corrisposte nel 2024	Amministrazione finanziaria a mezzo mod. 770/2025 in via telematica	Art. 1 L. 205/2017 Agenzia entrate Prov. 24.2.2025
Certificazione unica	Sostituti di imposta	Trasmissione della certificazione unica in presenza nel 2024, esclusivamente di redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata	Agenzia entrate in via telematica tramite modello CU 2025	Agenzia entrate Prov. 15/1/2025
Cassa integrazione	Generalità datori di lavoro	Termine per presentare le domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente	INPS in via telematica	Art. 15 D.Lgs. 148/2015 D.Lgs. 185/2016
Cassa integrazione	Generalità datori di lavoro	Invio dei dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale in caso di pagamento diretto da parte dell'INPS, in relazione ai periodi integrati nel mese di agosto 2025	INPS In via telematica	Art. 7 D.Lgs. 148/2015 Min. lavoro circ. 1/2022 INPS circ. 18/2022
ISCRO	Lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS	Scade il termine per la Domanda di ISCRO cioè un'indennità di sostegno al reddito per il 2025	INPS In via telematica oppure tramite Patronato	Art. 1 L. 213/2023 INPS mess. 1858/2025
Dichiarazione redditi	Generalità dei contribuenti anche tramite intermediari	Presentazione della dichiarazione dei redditi 2024	Amministrazione finanziaria a mezzo modello Redditi 2025 in via telematica	D.P.R. 322/1998 – Art. 37 c. 10 L. 248/2006 AE Prov. 17.3.2025
Pensione	Pensionati	Presentazione della dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nel 2024 incumulabili con la pensione	INPS In via telematica tramite il servizio on line" dichiarazione della situazione reddituale (RED)	Art. 10 D.Lgs. 503/1992

NEWS IN MATERIA DI LAVORO

Videosorveglianza nei negozi nel rispetto della privacy

Il Garante per la protezione dei dati personali, con la Newsletter n. 537 del 1 agosto 2025, ha reso noto di aver inviato una lettera a Confcommercio segnalando che è sempre più diffuso l'uso dei sistemi di videosorveglianza negli esercizi commerciali non conformi alla normativa privacy.

L'intervento del Garante fa seguito alle numerose segnalazioni emerse dai controlli effettuati da Forze dell'ordine, Nucleo tutela privacy della Guardia di Finanza e Polizia locale, che hanno portato a sanzioni, anche di migliaia di euro, nei confronti di esercizi commerciali che utilizzavano impropriamente i sistemi di videosorveglianza.

Le violazioni più frequenti hanno riguardato l'assenza di cartelli informativi, l'uso di telecamere puntate su aree pubbliche o proprietà altrui, in alcuni casi registrazioni audio non autorizzate e conservazione delle immagini oltre i limiti di tempo consentiti.

Più gravi i casi in cui le telecamere venivano usate addirittura per controllare i dipendenti, senza rispettare le garanzie previste dallo Statuto dei lavoratori.

Nella lettera, il Garante richiama come riferimento per un uso corretto dei sistemi di videosorveglianza le Linee guida 3/2019 del Comitato europeo per la protezione dei dati, insieme alla pagina tematica dedicata disponibile sul proprio sito istituzionale.

Maternità/paternità: aggiornato il servizio di consultazione pratiche

L'INPS, con il Messaggio n. 2409 del 31 luglio 2025, ha reso noto che è stato aggiornato il servizio "Domande di maternità e paternità" al fine di permettere la consultazione delle pratiche di congedo di paternità obbligatorio, congedo di maternità/paternità, congedo parentale, riposi giornalieri (c.d. per allattamento) e assegno di maternità dello Stato al cittadino, agli Istituti di patronato e al Contact Center Multicanale.

Nel dettaglio, la funzionalità consente di consultare nella sezione "Domande", le domande di congedo di paternità obbligatorio inoltrate all'Istituto mediante i diversi canali telematici (online, Contact Center Multicanale). Se la domanda è nello stato "Trasmessa in sede", accedendo al dettaglio della stessa tramite la voce "Visualizza domanda" della colonna "Azioni" è possibile visualizzare le pratiche di congedo di paternità obbligatorio associate a tale domanda.

Inoltre, il servizio consente di visionare nella sezione "Pratiche", le pratiche di congedo di paternità obbligatorio, congedo di maternità/paternità, congedo parentale, riposi giornalieri (c.d. per allattamento), assegno di maternità dello Stato. Per ciascuna pratica è possibile visualizzare il dettaglio della stessa tramite il pulsante presente nella colonna "Azioni".

Patente a crediti: disponibile il manuale operativo

L'INL, con un comunicato stampa del 28 luglio 2025, ha informato che è rende disponibile il Manuale operativo per la gestione della piattaforma Patente a Crediti (PAC). Il manuale è utile per illustrare, in conformità con quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., le procedure e le funzionalità disponibili, ad uso dell'utenza esterna, per la gestione della Patente a Crediti, inclusi i requisiti obbligatori e aggiuntivi.

Il Manuale è disponibile anche nella sezione dedicata del sito internet "Documenti e Normativa", nell'area "Note e pareri"

Permessi e congedi per i lavoratori oncologici

Sulla G.U. n. 171/2025 è stata pubblicata la Legge n. 106 del 18 luglio 2025 che riconosce un periodo di congedo, continuativo o frazionato non superiore a 24 mesi, ai dipendenti affetti da malattie oncologiche ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche gravi.

Durante il periodo di congedo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Inoltre, il periodo di congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali.

Il dipendente può comunque procedere al riscatto del periodo di congedo mediante versamento dei relativi contributi, secondo quanto previsto per la prosecuzione volontaria dalla normativa vigente.

Il congedo è compatibile con il concorrente godimento di eventuali altri benefici economici o giuridici e la sua fruizione decorre dall'esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettanti al dipendente a qualunque titolo.

Sono comunque fatte salve le disposizioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva o dalla disciplina applicabile al rapporto di lavoro.

La malattia di cui è affetto il lavoratore è certificata dal medico di medicina generale o dal medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata.

Una volta decorsi i 24 mesi, il lavoratore ha diritto di priorità ad accedere allo smart working, se la prestazione lo consente.

La stessa Legge 106/2025, a decorrere dal 1° gennaio 2026, riconosce ai dipendenti affetti dalle malattie di cui sopra o che hanno figli minorenni con le medesime patologie che comportano un grado di invalidità pari o superiore al 74%, in aggiunta alle tutele previste dalla normativa vigente o dalla contrattazione collettiva, anche 10 ore di permesso retribuito (l'indennità è pari a quella riconosciuta per la malattia) coperto da contribuzione figurativa, per i periodi utilizzati per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche nonché cure mediche frequenti.

Spetta ai datori di lavoro corrispondere direttamente l'indennità per i giorni di permesso, che poi viene recuperata tramite conguaglio con i contributi dovuti all'INPS.

CDL: il Concordato Preventivo non incide sui contributi previdenziali

L'Enpacl ha reso noto che l'adesione al Concordato Preventivo Biennale con l'Amministrazione finanziaria, introdotto dal D.Lgs. n. 13/2024, modificato dal D.Lgs. n. 108 del 5 agosto 2024 e integrato dal D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 81 (cd. Decreto Correttivo-bis), non comporta alcuna modifica agli obblighi contributivi previsti per gli iscritti all'ENPACL.

In particolare, secondo l'Ente, la contribuzione soggettiva dovuta per gli anni oggetto di concordato dovrà essere calcolata e versata sulla base del reddito professionale effettivamente prodotto nell'anno precedente, e non sul reddito concordato con l'Agenzia delle Entrate.

Inoltre, ai fini della determinazione del contributo integrativo, si dovrà continuare a fare riferimento a tutti i compensi professionali percepiti nell'anno.

Prorogate le agevolazioni per la ZFU sisma centro Italia

L'INPS, con il Messaggio n. 2399 del 30 luglio 2025, ha reso noto che il DL 95/2025 ha disposto la proroga anche per il periodo d'imposta 2025 dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, a seguito dell'istituzione della zona franca urbana per i Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi calamitosi verificatisi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, a fare data dal 24 agosto 2016, come previsto dal DL 50/2017 (L. 96/2017).

La misura agevolativa, prevista originariamente per i soli anni 2017 e 2018, era stata prorogata anche per gli anni successivi, da ultimo per il 2024 dal DL 215/2023 (L. 18/2024).

Pertanto, i destinatari dei provvedimenti di riconoscimento delle agevolazioni da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy possono utilizzare il credito verso l'erario per i versamenti dei contributi obbligatori dovuti all'INPS nei periodi di imposta ammissibili (dal 2017 al 2025).

In ordine alla modalità di fruizione delle agevolazioni in trattazione, restano confermate le indicazioni operative fornite nella circolare n. 48/2019.

A tal riguardo il Messaggio ricorda che le agevolazioni possono essere fruite attraverso la riduzione dei versamenti, da effettuarsi con il modello di pagamento "F24", da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (ENTRATEL e FISCONLINE).

Ai fini dell'utilizzo in compensazione, a mezzo modello "F24", delle agevolazioni in commento, l'Agenzia delle Entrate ha istituito, a oggi, i codici tributo "Z148", "Z149", "Z150", "Z162", "Z164", "Z165" e "Z166".

Decontribuzione SUD: nuova funzionalità per la verifica della forza lavoro

L'INPS, con il Messaggio n. 2398 del 30 luglio 2025, ha reso noto che è disponibile un'apposita funzionalità all'interno delle denunce mensili volta a verificare la forza lavoro del mese di competenza e a inibire, in via prudenziale, la possibilità di inviare la denuncia con valorizzazione della "Decontribuzione Sud PMI" qualora il numero di dipendenti calcolato nel mese risulti superiore alle 250 unità.

L'intervento dell'istituto previdenziale ruota intorno all'art. 1, c. 406 della Legge di bilancio 2025 che disciplina un esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi INAIL, limitatamente alle microimprese e alle piccole e medie imprese che occupano lavoratori a tempo indeterminato, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Per definire il concetto di microimpresa e PMI ci si avvale della definizione dell'allegato I al regolamento (UE) 2014/651 della Commissione, del 17 giugno 2014 da cui si evince che la nozione prende in considerazione tre criteri: il calcolo del numero dei dipendenti effettivi, il fatturato annuo e il totale di bilancio annuo.

Pertanto, rientrano nel campo di applicazione della norma le imprese con meno di 250 occupati e con un fatturato annuo che non supera i 50 milioni di euro o, in alternativa, un totale di bilancio annuo che non supera i 43 milioni di euro.

Tuttavia, spiega l'INPS, considerato che per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari bisogna tenere in considerazione l'ultimo esercizio contabile chiuso ed effettuare il calcolo su base annua, il controllo può essere superato dall'impresa interessata che ritenga di rientrare nell'ambito di legittima applicazione della misura in trattazione, inviando la denuncia mensile con la valorizzazione della "Decontribuzione Sud PMI".

In tale ipotesi, rimane in capo al medesimo soggetto l'onere di fornire, laddove venisse richiesta dall'Istituto previdenziale, la documentazione probante relativa al rispetto delle soglie dimensionali annue e di fatturato o di bilancio sopra illustrate.

IVA: codice tributo per il versamento del committente

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 47 del 28 luglio 2025, ha istituito il codice tributo per il versamento, tramite modello F24, dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) dovuta dal committente in nome e per conto del prestatore a seguito dell'esercizio dell'opzione di cui all'art. 1, c. 59, della L. 207/2024.

La norma citata dispone un regime opzionale in base al quale per le prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica, il prestatore e il committente possono optare affinché il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto sulle prestazioni rese sia effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell'imposta dovuta. La medesima opzione può essere esercitata nei rapporti tra l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori.

Resta ferma la responsabilità solidale dei subappaltatori per l'imposta dovuta. Si precisa che la fattura è emessa dal prestatore e l'imposta è versata dal committente, senza possibilità di compensazione, entro il termine riferito al mese successivo alla data di emissione della fattura da parte dei prestatori.

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28.07.2025 è stato approvato il modello di comunicazione dell'opzione.

Per consentire l'utilizzo in compensazione delle somme sopra indicate tramite il modello F24, è stato, quindi, istituito il seguente codice tributo:

- "6045" denominato "IVA - inversione contabile settore logistica - regime opzionale di cui all'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2024, n. 207".

Ad agosto niente notifica delle note di rettifica

L'INPS, con il messaggio n. 2359 del 25 luglio 2025, ha reso noto che, dal 1° al 31 agosto 2025, verrà sospesa la notifica delle note di rettifica nonché la verifica della regolarità contributiva effettuata tramite la DPA (Dichiarazione preventiva di agevolazione), così come la notifica delle diffide di adempimento.

Sempre per tutto il mese di agosto 2025 sarà sospesa la notifica dei verbali ispettivi verso tutti i soggetti destinatari e degli atti di recupero scaturiti dalla vigilanza documentale.

Resta fermo l'obbligo di notifica nei casi in cui questa sia necessaria a escludere il pregiudizio dei crediti dell'Istituto previdenziale.

Resta sospesa fino al 31 agosto 2025 anche l'emissione degli avvisi di addebito.

La sospensione dell'emissione degli avvisi di addebito dovrà essere temperata con i termini di prescrizione del credito. Ricorrendo tali ipotesi, inoltre, l'INPS valuterà la necessità di procedere alla notifica in via amministrativa di un atto interruttivo della prescrizione.

Infine, saranno sospese fino alla fine di agosto 2025 anche le attività di notifica degli atti di accertamento dell'omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti e delle ordinanze/ingiunzioni.

La previsione della sospensione dovrà operare considerando i termini di prescrizione del procedimento sanzionatorio, circostanza che andrà considerata in fase di istruttoria della posizione. Terminata l'istruttoria, l'INPS valuterà se procedere comunque alla notifica dell'atto di accertamento o dell'ordinanza/ingiunzione.

Incapacità naturale: più tempo per impugnare il licenziamento

Così si è espressa la Corte costituzionale con la sentenza del 18 luglio 2025 n. 111 che ha affrontato il caso di un licenziamento disciplinare intimato ad una lavoratrice priva di

pienezza delle facoltà cognitive e volitive a causa di uno stato depressivo certificato dall'ospedale curante.

A tali conclusioni è pervenuta la Consulta attraverso una sentenza di illegittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604 nella parte in cui non prevede il diritto di omettere la previa impugnazione entro 60 giorni dell'atto di recesso.

In caso contrario la norma risulterebbe irragionevole, contraria ai principi di uguaglianza e lesiva del diritto costituzionale alla salute.

Ricordiamo che la norma indicata, prevede ordinariamente l'obbligo di impugnazione da parte dei lavoratori dell'atto scritto di licenziamento entro 60 giorni dalla ricezione anche in via stragiudiziale a cui devono fare seguire l'impugnazione giudiziale o la richiesta di un tentativo di conciliazione entro i successivi 180 giorni. La violazione di tali termini comporta la decadenza del diritto di impugnare il licenziamento.

La Corte non sceglie di rendere indefinito il diritto di impugnare il licenziamento e ragioni di certezza sceglie di ribadire il termine massimo di 240 giorni, dato dalla somma del termine per la impugnazione stragiudiziale (pari a 60 giorni), e del successivo termine per il deposito del ricorso, anche cautelare o per la comunicazione della richiesta di tentativo di conciliazione o di arbitrato, stabilito dal secondo comma in 180 giorni.

Legittima l'esclusione dalla gara in caso di violazioni di obblighi fiscali superiori a 5.000 euro

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 138 del 28 luglio 2025, ha dichiarato la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, c. 4, secondo periodo, del D.Lgs. 50/2016 (oggi art. 94, c. 6, del D.Lgs. 36/2023), ove si prevede che le violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse sono «gravi» e, quindi, causano l'esclusione dalla partecipazione a una procedura di appalto, se comportano un omesso pagamento superiore all'importo di cui all'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del DPR 602/1973, attualmente pari a 5.000 euro.

Come precisa la sentenza, tale importo non è sproporzionato, in quanto la soglia richiamata esprime un certo grado di significatività del debito fiscale, al di sopra del quale il Legislatore nella sua discrezionalità ha ritenuto di non consentire la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici.

La misura si rivela anche non manifestamente irragionevole, in quanto essa contempera l'esigenza di trattare con estrema severità, come richiesto dalle norme europee, i concorrenti che hanno commesso violazioni fiscali definitivamente accertate con la possibilità di consentire loro la partecipazione a fronte di violazioni di importo non significativo.

La Corte ha concluso affermando che spetta al legislatore, nell'osservanza delle norme dell'Unione Europea, valutare l'opportunità di prevedere una diversa soglia di esclusione per le violazioni fiscali definitivamente accertate. Spetta, altresì, al Legislatore, nella misura in cui ciò corrisponda alle esigenze del buon andamento dell'amministrazione, considerare la possibilità di non escludere dalla partecipazione alla gara l'operatore economico che abbia commesso una violazione di importo superiore alla soglia di rilevanza, qualora provveda a pagare tempestivamente il debito fiscale rimasto inadempito.

Privacy: serve un'informativa per trattare i dati sulla salute

Il Garante per la protezione dei dati personali, con la Newsletter n. 537 del 1° agosto 2025, ha reso noto che il trattamento dei dati relativi alla salute dei dipendenti deve avvenire nel rispetto del Regolamento UE/2016/679.

Nel caso posto all'attenzione dell'Autorità a tutela della privacy, un sindacato ha evidenziato una pratica diffusa all'interno dell'azienda: dopo le assenze per malattia, infortunio o ricovero, i lavoratori venivano sottoposti a un colloquio accompagnato da un questionario. Il documento, compilato da un diretto responsabile, veniva poi trasmesso all'Ufficio Risorse Umane che con il responsabile e/o con il medico competente valutava, in base a quanto rappresentato dall'azienda, eventuali iniziative a tutela della salute dei lavoratori, ad esempio modificando la postazione di lavoro o intervenendo sulle relazioni lavorative.

Però durante l'istruttoria sono state riscontrate numerose violazioni del Regolamento UE (GDPR), tra cui l'assenza di un'informativa chiara e trasparente ai dipendenti e la mancanza di una base giuridica per il trattamento dei dati, anche relativi alla salute. L'Autorità ha inoltre ravvisato una conservazione di dati dei lavoratori non pertinenti (nel caso di assenze dal lavoro) e sproporzionati (fino a dieci anni), e un trattamento di dati non rilevante per valutare le capacità professionali del personale.

Il Garante ha dunque ordinato all'azienda il divieto del trattamento dei dati e la cancellazione di quelli già raccolti e conservati. Nel comminare la sanzione di 50 mila euro, l'Autorità ha tenuto conto della gravità e della durata delle violazioni, del fatto che il

trattamento abbia riguardato anche dati sulla salute, del numero di dipendenti coinvolti (circa 890) e del fatturato dell'azienda.

Bonus maturati all'estero e tassazione in Italia: i chiarimenti delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 199 del 4 agosto 2025, è intervenuta nuovamente per chiarire il corretto trattamento fiscale dei bonus riconosciuti ai dipendenti, per un lavoro svolto in un altro Stato, nell'ambito di piani di incentivazione internazionale.

Il caso riguarda un lavoratore che ha svolto la propria attività nel Regno Unito durante il cosiddetto "vesting period" del bonus, cioè il periodo in cui matura il diritto all'incentivo. A fine 2023 il dipendente ha lasciato la società britannica del gruppo e, dal 2024, ha iniziato a lavorare per una stabile organizzazione italiana della stessa multinazionale, risultando da quel momento fiscalmente residente in Italia. Tuttavia, il bonus riferito al lavoro svolto nel Regno Unito è stato erogato solo nel 2024, quando il lavoratore era già residente in Italia.

L'Agenzia chiarisce che, in questi casi, il bonus deve essere tassato sia in Italia (dove il lavoratore è fiscalmente residente al momento dell'erogazione), sia nel Regno Unito, in quanto Stato in cui l'attività lavorativa è stata effettivamente svolta. Questo principio si fonda sulla Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Regno Unito, che riconosce allo Stato della fonte – cioè, dove è stata svolta la prestazione – il diritto di concorrere all'imposizione del reddito, anche se l'erogazione avviene in un momento successivo.

Viene, inoltre, ribadito il principio di "onnicomprensività" dei redditi da lavoro dipendente, che comprende anche i bonus e gli incentivi, nonché il criterio di cassa, secondo cui il reddito si considera percepito – e, quindi, imponibile – nell'anno in cui viene effettivamente corrisposto.

Per quanto riguarda gli obblighi del datore di lavoro italiano, l'Agenzia precisa che la stabile organizzazione deve applicare la ritenuta fiscale anche sui bonus maturati all'estero ma erogati quando il dipendente è residente in Italia.

Infine, per evitare la doppia imposizione, al lavoratore spetta il credito d'imposta per le imposte eventualmente versate nel Regno Unito, ai sensi dell'art. 165 del TUIR.

Anche Marche e Umbria nella Zona economica speciale

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 138 del 4 agosto 2025, ha approvato, con procedura d'urgenza, un disegno di legge che introduce disposizioni per il rilancio dell'economia nei territori delle regioni Marche e Umbria.

Le norme ampliano l'area della zona economica speciale (ZES) unica per il Mezzogiorno, in modo da includervi le altre due regioni italiane in transizione individuate dall'ordinamento europeo, la regione Marche e la regione Umbria. Anche queste regioni potranno, così, accedere alle agevolazioni amministrative ed economiche previste dalla normativa vigente per l'Abruzzo, regione in transizione già inclusa nella ZES Unica.

Si prevede l'aggiornamento entro 60 giorni del Piano strategico della ZES Unica, che ha durata triennale e definisce, anche in coerenza con il PNRR e con le programmazioni nazionali e regionali dei fondi strutturali europei, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, la politica di sviluppo, individuando, anche in modo differenziato per le regioni che ne fanno parte, i settori da promuovere e quelli da rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari, compresi quelli destinati a favorire la riconversione industriale finalizzata alla transizione energetica, e le modalità di attuazione.

Si prevede che gli investimenti relativi all'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature e l'acquisto o l'ampliamento dei beni immobili strumentali realizzati nelle Marche o in Umbria nel periodo dal 10 gennaio al 15 novembre 2025 fruiscono, qualora conformi alla normativa dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato, dell'agevolazioni fiscali del credito d'imposta e si prevede una semplificazione procedurale per l'accesso a tale agevolazione.

Infine, si prevede che ai progetti, anche in corso, inerenti alle attività economiche o all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche da realizzare nelle regioni Marche e Umbria, non soggetti a SCIA o per i quali non è previsto il rilascio di un titolo abilitativo, si applichi la disciplina relativa al procedimento unico e all'autorizzazione unica per gli investimenti nella ZES.

Ondate di calore: niente contributo addizionale per la CIGO

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 2025 è stata pubblicata la Legge n. 113/2025 di conversione, con modificazioni, del d.l. n. 92/2025 (cd. decreto ex Ilva).

Con il nuovo articolo 10-bis sono introdotte nuove disposizioni in materia di ammortizzatori sociali finalizzati a fronteggiare eccezionali situazioni climatiche,

comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore. In particolare, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2025, le disposizioni sui limiti di fruizione della CIGO non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili. L'esclusione opera anche per le sospensioni o riduzioni richieste dalle imprese dei settori edile e affini. Alle imprese che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi delle nuove disposizioni si applica l'esonero dal pagamento del contributo addizionale.

Il nuovo articolo 10-ter introduce poi interventi straordinari in materia di Assegno di inclusione per l'anno 2025.

Contratti a termine: prorogate al 2026 le causali individuali

È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2025, la legge 118/2025, di conversione del D.L. 95/2025, meglio noto come Decreto Economia, che, rispetto al testo originario, prevede novità sulle causali da apporre al contratto a termine.

Più precisamente, il nuovo comma 6-bis dell'art. 14 del D.L. 95/2025 differisce, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026, la disposizione transitoria contenuta nell'art. 19, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 81/2015 secondo cui il contratto a termine può avere una durata superiore a 12 mesi, ma comunque non eccedente i 24 mesi, in assenza delle previsioni dei contratti collettivi, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti.

Tale disposizione era già stata oggetto di intervento da parte dell'art. 14, c. 3, del D.L. 202/2024 che aveva prorogato la sua validità dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025.

Restano confermate le altre causali previste dal citato art. 19 del D.Lgs. 81/2015 che legittimano la stipula di un contratto a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi (e comunque non eccedente i 24 mesi): nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del medesimo Decreto legislativo e per la sostituzione di altri lavoratori.

Si coglie l'occasione per ricordare che l'art. 51 predetto fa riferimento ai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e ai contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali delle suddette associazioni ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

Le prestazioni di FSBA per le temperature elevate erodono il contatore

FSBA ha ricordato sul proprio sito istituzionale che è possibile ricorrere alle prestazioni del fondo sospendendo l'attività in caso di temperature superiori a 35 gradi certificate da enti o agenzie pubbliche come ARPA o similari (non sono considerate valide le informazioni provenienti da siti internet come ilmeteo.it, meteoam.it, 3bmeteo ecc.), nonché in caso di temperature raggiunte in ambienti chiusi anche inferiori ai 35 gradi con sospensione certificata da uno specifico verbale del RSPP.

Ai fini della sospensione, la domanda deve essere sempre corredata da un verbale di accordo sindacale debitamente sottoscritto che deve essere successivo all'evento climatico, rendendo così la prestazione di FSBA retroattiva rispetto alla protocollazione della domanda. La protocollazione della domanda deve avvenire entro l'ultimo giorno del mese successivo all'evento. Esempio: sospensione avvenuta il 5 agosto per temperature superiori a 35 gradi, la protocollazione corredata da documentazione probante e dal verbale di accordo sindacale deve avvenire entro il 30 settembre.

L'utilizzo della sospensione con causale climatica non interrompe il decorre del contatore aziendale. Pertanto, il plafond disponibile delle 130 giornate nel biennio mobile viene eroso anche con l'utilizzo di questa causale.

Codice CNEL in busta paga, al via l'iter legislativo

In data 24 luglio 2025, il CNEL ha approvato un disegno di legge denominato "Trasparenza contrattuale, prospetto paga, codice contratto", con cui vengono integrate le disposizioni introdotte dal cd "Decreto trasparenza" (d.l. 104/2022) e quelle sulla busta paga (L. 4/1953), valorizzando la funzione del codice alfanumerico unico CNEL in un'ottica di maggior tutela dei lavoratori.

Più precisamente, si impone al datore di lavoro di indicare puntualmente il codice alfanumerico unico del CCNL che disciplina il rapporto individuale anche nel prospetto paga. La comunicazione del codice è imposta anche ai datori di lavoro pubblici.

Il ddl impone inoltre al datore di lavoro di illustrare nel prospetto paga non solo la qualifica professionale, ma anche l'inquadramento contrattuale del lavoratore.

La norma diventerà operativa solo all'esito positivo dell'iter parlamentare.

Danno biologico: rivalutati gli indennizzi da luglio 2025

L'INAIL, con la circolare n. 45 del 1° agosto 2025, ha reso noto che sono stati rivalutati, con DM 20 giugno 2025 n. 85, a decorrere dal 1° luglio 2025, gli indennizzi del danno biologico erogati ai sensi dell'art. 13 del Dlgs 38/2000, a seguito della variazione rilevata dall'Istat pari allo 0,8%.

Tale rivalutazione si aggiunge all'incremento riconosciuto per effetto delle rivalutazioni relative agli anni precedenti e si applica agli importi degli indennizzi del danno biologico in capitale, tenuto conto della tabella in vigore alla data dell'evento lesivo, e agli importi degli indennizzi in rendita per gli eventi a decorrere dal 25 luglio 2000, esclusivamente sulla quota parte dei ratei di rendita relativa all'indennizzo del danno biologico come da tabella approvata con decreto ministeriale 12 luglio 2000.

Per i ratei di rendita maturati a decorrere dal 1° luglio 2025 l'incremento si applica agli importi relativi alla quota che ristora il danno biologico, comprensivi delle precedenti rivalutazioni. I predetti importi saranno corrisposti con il rateo di rendita del mese di novembre 2025.

Per quanto riguarda gli indennizzi in capitale, l'incremento dovuto a titolo di rivalutazione si applica agli importi erogati a seguito di provvedimenti emanati a decorrere dal 1° luglio 2025, tenuto conto che il valore capitale corrisposto è riferito alla tabella del danno biologico in relazione alla data dell'evento lesivo.

Per gli accertamenti provvisori dei postumi effettuati a decorrere dal 1° luglio 2025, la rivalutazione sarà corrisposta a seguito dell'accertamento definitivo.

In caso di accertamento provvisorio dei postumi con erogazione del relativo acconto in data antecedente al 1° luglio 2025 e accertamento definitivo successivo a tale data, la rivalutazione si applica all'importo eventualmente dovuto a seguito della valutazione definitiva dei postumi.

Nei casi di revisione e di aggravamento, la rivalutazione si applica solo ai maggiori importi eventualmente liquidati a far data dal 1° luglio 2025.

Riforma fiscale: il Governo prende tempo

È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 9 agosto 2025, la legge 120/2025 che ha apportato modifiche alla L. 111/2023 recante delega al Governo per la riforma fiscale.

Con tale provvedimento, il Governo ha prorogato il termine, portandolo dal 31.12.2025 al 31.12.2026, entro il quale è tenuto ad adottare i previsti decreti legislativi attuativi della riforma in commento.

Addizionali regionali 2025: la tabella riepilogativa aggiornata ad agosto

La redazione di LF ha aggiornato ad agosto la tabella che riepiloga in ordine alfabetico le aliquote per l'anno 2025 delle addizionali regionali all'IRPEF.

Delega unica agli intermediari: da dicembre cambiano le modalità di comunicazione

L'Agenzia delle entrate, con il provvedimento n. 321918/2025, ha reso noto che la data di disponibilità delle funzionalità per la comunicazione dei dati relativi al conferimento della delega unica agli intermediari per l'utilizzo dei servizi on line, è fissata all'8 dicembre 2025.

Fino al 5 dicembre potranno essere utilizzate le modalità già vigenti. Nei giorni 6 e 7 dicembre 2025 sarà invece operato un fermo dei servizi per la comunicazione delle deleghe. Dall'8 dicembre potrà essere quindi utilizzata esclusivamente la nuova modalità.

In deroga a quanto previsto al punto 2.2. del Provvedimento dell'11 aprile 2025, in materia di ISA e di CPB, gli intermediari non provvisti di delega alla consultazione del servizio "cassetto fiscale" possono trasmettere, fino al 30 aprile 2026, all'Agenzia delle Entrate l'elenco dei contribuenti deleganti per l'acquisizione massiva degli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli ISA, per il periodo di imposta 2024, e della elaborazione della proposta di CPB, per i periodi d'imposta 2025 e 2026, con le modalità descritte nel citato provvedimento.

Per maggiori dettagli, si rimanda alla news relativa al provvedimento n. 225394 del 20 maggio 2025.

La provincia di Trento aggiorna l'addizionale regionale

Il Consiglio della provincia autonoma di Trento, con la legge provinciale n. 5/2025, ha modificato la propria disciplina in materia di addizionale regionale, con particolare riferimento alle deduzioni e alle detrazioni.

Viene confermato che, anche per il 2025, ai soggetti passivi aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF non superiore a 30.000 euro è riconosciuta una deduzione dalla base imponibile di 30.000 euro. Questa deduzione non spetta ai soggetti passivi aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF superiore a 30.000 euro. È abrogata, conseguentemente, la distinzione precedentemente prevista, ai fini dell'applicazione delle deduzioni, tra soggetti con figli a carico o meno.

Si prevede poi che, per l'anno d'imposta 2025, ai soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF non superiore a 50.000 euro spetta una detrazione dall'importo dovuto a titolo di addizionale regionale all'IRPEF di 246 euro, in proporzione alla percentuale e ai mesi di carico, per ogni figlio a carico. Se l'imposta dovuta è minore della detrazione non sorge alcun credito d'imposta.

Inoltre, viene confermato che per il periodo d'imposta 2025 l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF è aumentata di 0,5 punti percentuali per la quota di reddito imponibile eccedente l'importo di 50.000 euro.

Si ricorda che le aliquote sono le seguenti:

Aliquota	Fascia di applicazione
1.23	fino a 15000.00 euro
1.23	oltre 15000.00 e fino a 28000.00 euro
1.23	oltre 28000.00 e fino a 50000.00 euro
1.73	oltre 50000.00 euro

Piemonte: novità per l'addizionale regionale

La regione Piemonte, con la Legge n. 16 del 6 agosto 2025, ha previsto che dal periodo d'imposta 2026 e fino al periodo d'imposta 2027 viene applicata la maggiorazione dello 0,55% per i redditi oltre euro 15.000 e sino a euro 28.000.

La maggiorazione, invece, è dello 0,56% per i redditi oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro.

Inoltre, a decorrere dal periodo d'imposta 2028 trovano applicazione le seguenti maggiorazioni all'aliquota base dell'addizionale regionale all'IRPEF:

- a) per i redditi sino a euro 28.000,00: 0,39%;
- b) per i redditi da euro 28.000,00 e fino a euro 50.000,00: 2,08%;
- c) per i redditi oltre euro 50.000,00: 2,10%.

La stessa Legge n. 16/2025 ha stabilito anche che a decorrere dal periodo d'imposta 2026 trovano applicazione la detrazione di euro 100 per i contribuenti con più di due figli a carico, per ciascun figlio, a partire dal primo, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati e quella di euro 500,00 per i contribuenti con figli a carico, portatori di handicap ai sensi dell'art.3 della L. 104/1992, per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati.

Rottamazione-quater: entro il 9 dicembre la prossima rata

L'Agenzia delle entrate-riscossione ha reso noto che per mantenere i benefici della Definizione agevolata ("Rottamazione-quater" introdotta dalla Legge n. 197/2022), è necessario effettuare il versamento della rata in scadenza il 30 novembre 2025, ma tenendo in considerazione i 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge e i differimenti previsti in caso di termini coincidenti con giorni festivi, saranno considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro martedì 9 dicembre 2025.

Le rate successive andranno saldate secondo le scadenze del proprio piano contenuto nella Comunicazione delle somme dovute.

In caso di mancato pagamento o se il pagamento avviene oltre il termine ultimo o per importi parziali, si perderanno i benefici della misura agevolativa e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Una copia della Comunicazione delle somme dovute, con il riepilogo del piano e i moduli per il pagamento, è sempre disponibile nell'area riservata.

Inoltre, è possibile richiederla, senza necessità di credenziali, compilando il form dedicato in area pubblica e allegando la documentazione di riconoscimento.

Se si intende pagare in forma agevolata soltanto alcune delle cartelle/avvisi contenuti nella Comunicazione delle somme dovute, si deve utilizzare il servizio "ContiTu".

Nuove convenzioni per la riscossione dei contributi

L'INPS, con le circolari nn. 114, 115, 116 e 117 datate 5 agosto 2025, ha reso noto di aver sottoscritto nuove convenzioni con 4 Enti bilaterali per la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento degli stessi Enti.

In particolare, in data 4 aprile 2025 è stata sottoscritta la convenzione con l'Ente Bilaterale Nazionale del Lavoro (E.BI.N.L.) e con l'Ente Bilaterale 6EBIC.

Invece, in data 2 aprile 2025 è stata sottoscritta la convenzione con l'Ente Bilaterale Paritetico E.PA.BIC. e il 7 aprile 2025 con l'Ente Bilaterale FOR.ITALY CIU (FCBI).

Tutte le convenzioni sono state sottoscritte sulla base dello schema convenzionale adottato con la determinazione del Commissario Straordinario n. 71 del 18 ottobre 2023.

Le convenzioni avranno validità fino al 31 dicembre 2026 e sono rinnovabili per un ulteriore triennio su specifica richiesta dell'Ente da fare pervenire entro il mese di giugno 2026 all'INPS a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

Alla data di scadenza, in mancanza di tale istanza, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace e l'Istituto previdenziale interromperà l'esecuzione del servizio di riscossione dei contributi senza necessità di ulteriori atti e comunicazioni.

È comunque fatta salva la facoltà, in capo a ciascuna delle parti, di recedere dalla convenzione con apposita comunicazione scritta da fare pervenire all'altra a mezzo PEC.

In GU la Legge di conversione sulla tracciabilità delle spese

Sulla GU n. 177/2025 è stata pubblicata la Legge n.108 del 30 luglio 2025 di conversione del DL 84/2025 che conferma la modifica dell'art. 51, c. 5 del TUIR secondo cui, ai fini della non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente), l'obbligo della tracciabilità delle spese medesime trova applicazione solo per le trasferte effettuate nel territorio dello Stato italiano.

Si ricorda che l'obbligo della tracciabilità delle spese è soddisfatto se il pagamento viene eseguito con il versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (carte di debito, di credito, prepagate, assegni bancari o circolari).

Di conseguenza, ai fini della detassazione delle somme percepite a titolo di rimborso spese per trasferte fuori dall'Italia non è richiesta la tracciabilità dei relativi pagamenti.

Confermata anche la modifica dell'art. 54 del TUIR in materia di determinazione del reddito di lavoro autonomo. Anche in questo caso l'obbligo della tracciabilità sussiste solo per le spese sostenute nel territorio dello Stato italiano, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante automezzi pubblici non di linea (servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente).

Infine, sono confermati gli interventi apportati dal DL 84/2025 in merito alla deducibilità delle predette spese, anche ai fini IRES (artt. 54-ter, 54-septies, 95 e 109 del TUIR).

Fondo Clero: incrementato il contributo individuale 2024

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2025, il Decreto Interministeriale 30 luglio 2025 relativo all'adeguamento del contributo individuale dovuto dagli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica. In particolare, si stabilisce che il suddetto contributo, a decorrere dal 1° gennaio 2024, è aumentato, da euro 1.948,66 annui a euro 2.053,89 annui.

Entro il 14 novembre 2025 le domande per il Bonus psicologo

L'INPS, con il Messaggio n. 2460 dell'11 agosto 2025, ha reso noto che è possibile presentare, esclusivamente per via telematica, la domanda per il c.d. Bonus psicologo dal 15 settembre 2025 al 14 novembre 2025.

L'intervento dell'INPS fa seguito al Decreto del Ministero del lavoro dello scorso 10 luglio che ha provveduto a ripartire le risorse del citato Bonus per gli anni 2024 e 2025.

Come si ricorderà il Bonus psicologo è stato introdotto dal DL n. 228/2021 (L. n. 15/2021) per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia volto a fornire assistenza psicologica ai cittadini che, nel periodo della pandemia e della correlata crisi economica, hanno visto accrescere le condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica.

Gli interessati devono inoltrare l'apposita domanda per via telematica attraverso il portale web dell'INPS oppure mediante il contact center multicanale.

L'unica condizione richiesta per fruire dell'incentivo è che, al momento della presentazione della domanda, il cittadino richiedente deve essere in possesso di un'attestazione dell'ISEE in corso di validità di valore non superiore a 50.000 euro.

Contratti a termine: prorogate al 2026 le causali individuali

È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2025, la legge 118/2025, di conversione del D.L. 95/2025, meglio noto come Decreto Economia, che, rispetto al testo originario, prevede novità sulle causali da apporre al contratto a termine.

Più precisamente, il nuovo comma 6-bis dell'art. 14 del D.L. 95/2025 differisce, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026, la disposizione transitoria contenuta nell'art. 19, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 81/2015 secondo cui il contratto a termine può avere una durata superiore a 12 mesi, ma comunque non eccedente i 24 mesi, in assenza delle previsioni dei contratti collettivi, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti.

Tale disposizione era già stata oggetto di intervento da parte dell'art. 14, c. 3, del D.L. 202/2024 che aveva prorogato la sua validità dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025.

Restano confermate le altre causali previste dal citato art. 19 del D.Lgs. 81/2015 che legittimano la stipula di un contratto a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi (e comunque non eccedente i 24 mesi): nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del medesimo Decreto legislativo e per la sostituzione di altri lavoratori.

Si coglie l'occasione per ricordare che l'art. 51 predetto fa riferimento ai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e ai contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali delle suddette associazioni ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

Nuove convenzioni per la riscossione dei contributi di assistenza sanitaria

L'INPS, con le circolari nn. 119 e 120 del 12 agosto 2025, ha reso noto di aver sottoscritto nuove convenzioni con due fondi di assistenza sanitaria integrativa per la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento degli stessi fondi.

Si tratta, in particolare, delle seguenti:

- Convenzione con il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i dipendenti di Farmacie Private (FASIFAR);
- Convenzione con il Fondo FONDOSANI.

Entrambe le convenzioni hanno validità fino al 31 dicembre 2026 e sono rinnovabili per un ulteriore triennio su specifica richiesta dei Fondi da fare pervenire entro il mese di giugno 2026 all'INPS a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

Riforma fiscale: il Governo prende tempo

È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 9 agosto 2025, la legge 120/2025 che ha apportato modifiche alla L. 111/2023 recante delega al Governo per la riforma fiscale.

Con tale provvedimento, il Governo ha prorogato il termine, portandolo dal 31.12.2025 al 31.12.2026, entro il quale è tenuto ad adottare i previsti decreti legislativi attuativi della riforma in commento.

Finanziato lo sgravio contributivo per i contratti di solidarietà 2024

Il Ministero del lavoro, in data 20 agosto 2025, ha reso noto che sono state interamente impegnate le risorse stanziare per l'anno 2024 sul Fondo Sociale per Occupazione e Formazione pari a 30 milioni di euro, al fine di finanziare lo sgravio contributivo in favore delle aziende che hanno presentato regolare istanza dal 30 novembre 2024 al 10 dicembre 2024.

Le aziende, per poter beneficiare delle risorse, devono essere collocate utilmente nella relativa graduatoria. Inoltre, devono essere state destinatarie della rituale notifica del decreto direttoriale di ammissione al beneficio.

Gestione pubblica: da ottobre cambiano le denunce mensili

L'INPS, con la circolare n. 118 del 12 agosto 2025, ha fornito rilevanti indicazioni in merito alle novità introdotte dalla legge di bilancio 2024 relativamente alla gestione, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, degli obblighi contributivi inerenti periodi precedenti al 2005.

La circolare precisa che, per i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004, le Pubbliche Amministrazioni che trasmettono le denunce mensili sono considerate automaticamente in regola con gli obblighi contributivi, senza dover documentare l'effettivo versamento dei contributi.

Dal 1° ottobre 2025, infatti, l'INPS inibirà progressivamente l'uso dell'applicativo "Nuova PAssWeb" per l'aggiornamento diretto delle posizioni assicurative, favorendo l'utilizzo esclusivo delle denunce mensili come modalità ordinaria. Viene introdotto un nuovo strumento che genererà automaticamente flussi di denuncia UNIEMENS/ListaPosPA precompilati per semplificare le operazioni.

La normativa si applica esclusivamente alle Pubbliche Amministrazioni elencate nel d.lgs. 165/2001, includendo: amministrazioni dello Stato e scuole; regioni, province e comuni; università ed enti di ricerca; ASL e strutture sanitarie; enti pubblici non economici.

Sono, invece, esclusi gli enti con natura giuridica privata, anche se iscritti alla Gestione pubblica.

Lo scopo dell'intervento è quello di risolvere le criticità legate ai periodi contributivi precedenti al 2005, caratterizzati da modalità di trasmissione di dati frammentarie e incomplete, ereditate dalla transizione tra i vecchi enti previdenziali (INPDAP, ENPAS, INADEL, ENPDEP) confluiti nell'INPS.

Medici fiscali: convenzione per la riscossione delle quote associative

L'INPS, con la circolare n. 122 del 18 agosto 2025, ha reso noto che è stato adottato lo schema di convenzione con le Organizzazioni sindacali rappresentative dei medici di medicina fiscale per la riscossione delle quote associative da trattenere sui compensi spettanti ai medici fiscali.

Attualmente la convenzione è stata stipulata con le seguenti Organizzazioni sindacali: ANMEFI, ANMI-FEMEPA; FIMMG; FUNZIONE PUBBLICA CGIL; SIMET; SMI e SNAMI.

Le convenzioni sottoscritte hanno validità fino al termine di vigenza dell'Accordo Collettivo Nazionale 11 ottobre 2022, salvo rinnovo eventualmente stabilito dal successivo Accordo Collettivo Nazionale per la medicina fiscale convenzionata INPS.

Con la convenzione l'Istituto si impegna a espletare, in nome e per conto delle Organizzazioni sindacali in regola con gli obblighi contributivi, il servizio di esazione del contributo associativo a carico dei loro associati, titolari del rapporto giuridico convenzionale libero professionale instaurato con l'INPS e avente a oggetto lo

svolgimento delle funzioni di accertamento medico legale sulle assenze dal servizio per malattia dei lavoratori pubblici e privati.

La riscossione dei contributi associativi è effettuata mensilmente dall'INPS mediante trattenuta eseguita all'atto del pagamento del compenso spettante al medico fiscale, previo rilascio di formale delega.

L'ammontare del contributo sindacale, riportato nell'atto di delega, è stabilito in una quota annuale fissa, uguale per tutti gli iscritti, da trattenere su 12 mensilità.

Per il servizio di riscossione delle quote associative di cui alla convenzione in esame l'Organizzazione sindacale corrisponde all'Istituto i corrispettivi di seguito indicati:

- euro 2,10 per l'attività di acquisizione di ciascuna delega;
- euro 1,75 per l'attività di acquisizione di ciascuna revoca;
- euro 27,97 per l'attività di acquisizione e comunicazione delle variazioni dei dati del Sindacato, nonché della misura del contributo.

NASpl: rileva la durata effettiva del nuovo lavoro, non quella pattuita

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19638 del 16 luglio 2025, ha stabilito che, ai fini della compatibilità tra NASpl e nuovo rapporto di lavoro (art. 9, D.Lgs. 22/2015), conta la durata effettiva del rapporto e il reddito realmente percepito.

Non è, quindi, sufficiente la sola previsione contrattuale di un impiego superiore ai sei mesi per far scattare la decadenza: se il rapporto cessa prima (come nel caso del recesso al quinto mese per mancato superamento della prova), la prestazione non può essere revocata.

Nella fattispecie esaminata, un lavoratore, pur beneficiando della NASpl, aveva instaurato un nuovo rapporto di lavoro subordinato con durata pattuita oltre i sei mesi e con retribuzione superiore alla soglia di reddito minimo escluso da imposizione. Tuttavia, il rapporto era cessato al quinto mese per recesso datoriale dovuto al mancato superamento del periodo di prova.

Opzione contributiva solo con domanda all'INPS

La Corte di Cassazione con la sentenza 17703/2025 prende spunto da una vicenda nella quale un lavoratore ha espresso la volontà di opzione direttamente al proprio datore di lavoro e quest'ultimo, tramite la denuncia contributiva mensile, l'ha manifestata

all'Inps. Va tenuto presente che il diritto di optare per la liquidazione della pensione col sistema contributivo (art. 1 comma 23 L. 335/1995) interessa gli assicurati che si trovino nella situazione di pensione mista ossia con periodi in parte retributivi, in genere precedenti il 1996 e di periodi contributivi (dal 1996 in poi). Il diritto spetta pertanto:

- se si possiede almeno un contributo (una settimana o un mese a seconda dei casi) precedente il 1996;
- se si ha un'anzianità contributiva di almeno 15 anni di cui 5 anni accreditati nel sistema contributivo.

Il principale effetto derivante dall'opzione è l'assoggettamento dell'assicurato al massimale contributivo (per il 2025 120.607 euro annui) dal mese successivo alla domanda di opzione regolarmente accettata dall'Inps. Inoltre, se l'opzione è esercitata dal lavoratore nel corso della vita lavorativa senza essere finalizzata, in quel momento, all'accesso a pensione, l'opzione è irrevocabile a partire dal momento in cui il lavoratore riceve, successivamente all'opzione, una retribuzione eccedente il massimale il cui imponibile previdenziale. Fino a quel momento può revocarla.

La Cassazione ricorda che l'opzione è un negozio unilaterale, necessariamente recettizio, idoneo a determinare la scelta del sistema di calcolo del futuro trattamento pensionistico. Essa, dunque, integra un diritto potestativo del lavoratore, al cui valido esercizio la legge ricollega effetti sul rapporto previdenziale, tra lavoratore assicurato ed ente assicurativo, e, in via consequenziale, su quello contributivo, tra datore di lavoro ed ente assicuratore, per la corrispondente previsione di un massimale.

Ciò comporta che la manifestazione di volontà debba essere espressa in forma scritta dal lavoratore e indirizzata all'Ente previdenziale, nella cui sfera giuridica, secondo le regole di cui all'art. 1334 c.c., è destinata a produrre i suoi effetti. Non può perciò produrre alcun effetto l'opzione esercitata nei confronti del proprio datore di lavoro anche poi portata a conoscenza dell'Inps da quest'ultimo con le denunce contributive Uniemens.

Il Ministero conferma il via libera al lavoro intermittente per le attività tabellate

Il Ministero del lavoro, con la circolare n. 15 del 27 agosto 2025, dando riscontro alle richieste di chiarimento pervenute dagli operatori del settore turistico, ha confermato la possibilità di ricorrere al lavoro intermittente per le attività individuate nella tabella allegata al Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657.

Nel merito, la circolare ribadisce quanto già indicato dalla precedente nota 1180/2025, rilasciata congiuntamente all'INL, ovvero che la legge 56/2025, con cui è stato abrogato il regio decreto, non ha inciso sulla attuale disciplina del lavoro intermittente, poiché il rinvio operato dal D.M. 23 ottobre 2004 "alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657" è da considerarsi quale rinvio meramente materiale" che, in quanto tale, cristallizza nell'atto che effettua il rinvio le disposizioni richiamate, senza che le successive vicende delle stesse abbiano alcun effetto giuridico sulla fonte che le richiama.

Inoltre, il D.M. 23 ottobre 2004 è da ritenersi ancora oggi vigente in forza della disposizione di cui all'art. 55, comma 3, del d.lgs. n. 81/2015 in base al quale lo stesso continua a trovare applicazione sino all'emanazione degli specifici decreti richiamati dallo stesso d. lgs. 81/2015.

Ne consegue che le attività elencate nella tabella allegata al Regio Decreto, in quanto incorporate nello stesso decreto ministeriale del 2004, devono ritenersi tuttora in vigore nonostante l'avvenuta abrogazione del R.D. 2657/1923. Da ciò discende la perdurante utilizzabilità della tabella in esame, ai fini della stipula di contratti di lavoro intermittente, anche nel settore turistico.

Determinato il calendario delle festività ebraiche per l'anno 2026

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 25 agosto 2025, il comunicato del Ministero dell'Interno recante il calendario delle festività ebraiche per l'anno 2026.

Entrando nel dettaglio le festività sono tutti i sabati, da mezz'ora prima del tramonto del sole del venerdì ad un'ora dopo il tramonto del sabato.

Inoltre, per l'anno 2026 sono festività ebraiche le seguenti:

- Pesach (Pasqua): vigilia mercoledì 1° aprile, giovedì 2 e venerdì 3 aprile, mercoledì 8 e giovedì 9 aprile;
- Shavuoth (Pentecoste): venerdì 22 maggio;
- Diggiuno del 9 di Av: giovedì 23 luglio;
- Rosh ha Shana' (Capodanno): domenica 13 settembre;
- Vigilia di Kippur e Kippur (Espiazione): vigilia domenica 20 settembre, lunedì 21 settembre;
- Sukkot (Festa delle Capanne): domenica 27 e venerdì 2 ottobre;
- Shemini' Atzeret e Simchat Tora' (Festa della Legge): domenica 4 ottobre.

Il Ministero dell'interno precisa che nel calendario delle festività religiose ebraiche dell'anno 2026 sono state omesse le giornate di seguito riportate, in quanto, cadendo di sabato, rientrano nella normativa relativa alla festività ebraica settimanale: secondo giorno di Shavuot-Pentecoste - 23 maggio, primo giorno di Rosh Hashana' Capodanno ebraico 12 settembre, primo giorno di Sukkot Festa delle Capanne - 26 settembre e primo giorno di Simchat Tora' Festa della Legge - 3 ottobre.

Comparto sicurezza e difesa: fissata la riduzione IRPEF per il 2025

Con DPCM del 24 luglio 2025, pubblicato nella G.U. n. 199-2025, sono stati disciplinati i criteri e la misura per il riconoscimento, nel periodo d'imposta 2025, sul trattamento economico accessorio del personale di Polizia e delle Forze armate, della riduzione dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali di cui al d.lgs. 95/2017.

Destinatari

La riduzione dell'imposta e delle addizionali si applica al personale militare delle Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare in costanza di servizio nel 2025, che ha percepito nell'anno 2024 un reddito da lavoro dipendente, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, complessivamente non superiore a 30.208 euro.

Misura

Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, l'imposta lorda determinata sul trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa corrisposte al personale del Comparto sicurezza e difesa è ridotta per ciascun beneficiario fino ad un importo massimo di 458,50 euro.

Applicazione

Il sostituto di imposta applica la riduzione d'imposta in un'unica soluzione, anche in sede di conguaglio fiscale, riferito all'imposta lorda calcolata sul trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa, corrisposto nell'anno 2025 e fino a capienza della stessa.

Se la detrazione d'imposta non trova capienza sull'imposta lorda determinata, la parte eccedente può essere fruita in detrazione dell'imposta dovuta sulle medesime retribuzioni corrisposte nell'anno 2025 ed assoggettate all'aliquota a tassazione separata.

Fondi di solidarietà bilaterali: criteri di ripartizione delle risorse

Nella sezione pubblicità legale del sito del Ministero del lavoro è stato pubblicato il decreto interministeriale (Lavoro-Economia), con cui vengono disciplinati i criteri per il trasferimento di una quota parte delle risorse dal fondo di integrazione salariale ai nuovi fondi di solidarietà bilaterali.

Si deve ricordare, in proposito, che la L. n. 203/2024, modificando l'art. 26 del d.lgs. 148/2015, ha previsto che per i fondi di solidarietà bilaterali istituiti dopo il 1° maggio 2023, i decreti istitutivi di ciascun fondo devono determinare la quota parte delle risorse accumulate dalle imprese del settore che deve essere trasferita dal FIS al bilancio del nuovo fondo. Ciò in quanto, prima della costituzione del fondo, le imprese del settore interessato erano tenute a versare la contribuzione al FIS.

La quota da trasferire viene determinata nella fase propedeutica all'adozione del decreto istitutivo del fondo e, ove richiesto dalla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali del Ministero del lavoro, è certificata dall'INPS. A tal fine, l'accordo o il contratto collettivo istitutivo del fondo devono prevedere l'esatta indicazione dell'ambito di applicazione del fondo, con riferimento al settore di attività, alla natura giuridica e alla classe di ampiezza dei datori di lavoro.

L'ammontare delle risorse da trasferire è determinato tenendo conto di due dati: 1) del patrimonio del FIS nell'anno precedente la costituzione del fondo bilaterale e 2) del rapporto tra i contributi ordinari versati al FIS nell'anno precedente dai datori a cui si riferisce il nuovo fondo e l'ammontare dei contributi ordinari versati nell'anno precedente al FIS.

L'INPS comunica al Ministero se, dalle risultanze della ripartizione, risulti che il fondo di solidarietà bilaterale non sia in grado di erogare l'assegno di integrazione salariale, oppure i casi in cui sia pregiudicato per il FIS il rispetto degli obblighi di bilancio.

Per quanto riguarda i fondi costituiti successivamente al 1° maggio 2023, per i quali è già stato emanato il decreto istitutivo, la quota parte delle risorse da trasferire sarà indicata da appositi decreti integrativi, previa certificazione dell'INPS.

Termine nullo: ok al cumulo tra indennità risarcitoria e disoccupazione

Le Sezioni unite civili della Corte di cassazione, con la sentenza n. 23876 depositata il 26 agosto 2025, si sono espresse in merito alla cumulabilità, in caso di dichiarazione della nullità del termine apposto al contratto, tra l'indennità risarcitoria ex art. 32, comma 5, l.

n. 183 del 2010 e l'indennità di disoccupazione ex art. 45, terzo comma, r.d.l. n. 1827 del 1935.

In particolare, hanno affermato che, nel caso di accertamento della nullità del termine di durata del rapporto di lavoro - con conseguente ricostituzione ex tunc dello stesso e riconoscimento al lavoratore dell'indennità risarcitoria ex art. 32, comma 5, l. n. 183 del 2010 -, per il periodo intercorrente tra la scadenza del termine nullo e la sentenza dichiarativa di tale nullità è dovuta l'indennità di disoccupazione ex art. 42, terzo comma, r.d.l. n. 1827 del 1935, la quale risponde ad una funzione previdenziale (volta a porre rimedio alla situazione di bisogno conseguente alla perdita della retribuzione) del tutto diversa rispetto a quella, attinente al piano del rapporto di lavoro, sottesa alla corresponsione dell'indennità ex art. 32, comma 5, citato (ispirata, invece, alla finalità di forfettizzare il risarcimento del danno dovuto al lavoratore illegittimamente assunto a termine, quale integrazione della garanzia della conversione del rapporto di lavoro a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato).

Ex casse statali: deroghe alle nuove aliquote per la pensione

L'Inps con il messaggio del 25 agosto 2025 n. 2491 ha individuato ulteriori casi di esonero dalle nuove aliquote di rendimento, applicabili ai dipendenti iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL), alla Cassa per le pensioni ai sanitari (CPS), alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI) e alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari e ai coadiutori (CPUG). A seguito dell'innalzamento dell'età ordinamentale dei dipendenti pubblici da 65 a 67 anni da parte della legge di bilancio, dal 2025 tali aliquote, secondo la legge medesima, non trovano applicazione nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza.

Ciò detto, per il nuovo messaggio emanato dall'Inps, le nuove aliquote di rendimento non trovano applicazione inoltre:

- per la liquidazione della pensione di vecchiaia nei confronti dei dipendenti di datori di lavoro che hanno perso la natura giuridica pubblica e che hanno mantenuto l'iscrizione alla CPDEL;
- per la pensione di vecchiaia in cumulo quando l'interessato, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro alle dipendenze di una pubblica Amministrazione per limiti ordinamentali, risulta iscritto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'Assicurazione generale obbligatoria;
- quando il dipendente si dimetta prima dello scadere del periodo di trattenimento in servizio ma dopo il raggiungimento del limite ordinamentale;

- in caso di raggiungimento del diritto a pensione di vecchiaia, subito dopo la liquidazione dell'anticipo pensionistico dell'Ape sociale anche in cumulo con altri ordinamenti previdenziali,
- nei casi di maturazione della pensione anticipata ai precoci (41 anni di contribuzione) entro il 31 dicembre 2023.

APPROFONDIMENTI

Tre mesi di congedo parentale all'80%: aggiornate le procedure

L'INPS, con il Messaggio Hermes n. 2394 del 30 luglio 2025, facendo seguito alla Circolare n. 95/2025 con la quale sono state fornite le indicazioni operative per la fruizione del congedo parentale indennizzato all'80% per tre mesi, così come previsto dalla Legge di Bilancio 2025, ha reso noto che sono stati apportati aggiornamenti alla procedura per la lavorazione del predetto congedo, fruito a giorni oppure ad ore.

Entrando nel dettaglio, l'Istituto previdenziale evidenzia che l'applicazione "Gestione Maternità" ha subito modifiche ai tab "Contatori" e "Periodi dichiarati" riferiti a ciascun genitore. Queste modifiche valgono anche per i lavoratori iscritti alla Gestione separata e per gli autonomi, al fine di individuare i limiti di coppia nel caso in cui l'altro genitore sia un lavoratore dipendente.

Riguardo al primo tab, l'elenco delle pratiche definite di congedo parentale e congedo parentale a ore riporta la percentuale di indennità riconosciuta per ciascuna pratica. Inoltre, viene indicato solo il totale dei giorni accolti con aliquota maggiorata.

Invece, il tab "Periodi dichiarati" riporta esclusivamente il totale dei periodi con aliquota maggiorata.

Tutti gli aggiornamenti sopra citati non prevedono più la distinzione tra "primo mese" e "ulteriore mese".

Sempre in merito al secondo tab, si prevede che per le pratiche il cui periodo termina successivamente al 31 dicembre 2024, se i periodi sono indennizzati con aliquota maggiorata, è necessario indicare "80% - maggiorata (dal 2025)".

In merito al controllo della decorrenza dei termini, come previsti dalla Legge di Bilancio 2025, l'INPS ricorda che, se la data del parto o dell'ingresso in famiglia ricada nel 2024, per verificare la possibilità di applicare l'indennizzo all'80% per un ulteriore mese, viene valutata la data dell'ultimo giorno di congedo di maternità o di paternità (obbligatorio o alternativo) fruito in qualità di lavoratore dipendente. L'inserimento di tale data, nel tab "Dichiarazioni", è a cura dell'operatore INPS.

Nel caso in cui la data del parto o dell'ingresso in famiglia sia successiva al 31/12/2024, si applicherà direttamente la legge di Bilancio 2025, e quindi non sarà necessaria la verifica relativa alla data di fine congedo di maternità o paternità (obbligatorio o alternativo) nel tab "Dichiarazioni".

Riguardo a quest'ultimo caso, la procedura non richiede la suddivisione dei periodi al superamento del congedo con aliquota maggiorata primo mese o ulteriore mese poiché, a decorrere dal 1° gennaio 2025, non è più richiesto mantenere distinti i contatori relativi alle diverse maggiorazioni.

Pertanto, per i congedi che terminano successivamente al 31 dicembre 2024, con richiesta di aliquota maggiorata, è prevista la suddivisione solo nei seguenti casi:

- il periodo eccede parzialmente il limite massimo indennizzabile con aliquota maggiorata, secondo quanto previsto dalla legge di bilancio di riferimento;
- il periodo eccede parzialmente i tre mesi di congedo parentale spettanti a ciascun genitore e non trasferibili all'altro;
- il periodo è a pagamento diretto ed è a cavallo del 31 dicembre 2024, indipendentemente dalla legge di bilancio da cui origina il diritto per consentire la corretta imputazione del conto di liquidazione della prestazione.

Quindi, le pratiche che sono state sospese, per i necessari adeguamenti procedurali, possono essere lavorate e quelle definite prima degli adeguamenti procedurali con rimozione della richiesta di aliquota maggiorata dovranno essere ridefinite, reinserendo la richiesta di indennità maggiorata.

Patente a crediti: aggiornate le FAQ dell'Ispettorato

L'INL ha pubblicato, sul proprio sito, le nuove FAQ relative alla patente a crediti, aggiornate al 26 luglio 2025. Si tratta, in particolare, delle seguenti:

33) Considerato che nel paragrafo "Contenuti informativi della patente" della circolare n. 4 del 23/09/2024 è riportato che possono accedere alle informazioni contenute nella patente all'interno della piattaforma, il responsabile dei lavori, i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori che operano nei cantieri temporanei o mobili, queste figure potranno incorrere in una specifica responsabilità qualora in cantiere venisse rilevata e contestata l'assenza di uno o più requisiti in capo alla ditta o al lavoratore autonomo?

Ai sensi dell'art. 90, comma 9 lett. b-bis), del D.Lgs. n. 81/2008 in capo al committente o responsabile dei lavori è posto il solo obbligo di verifica del possesso del titolo abilitante (patente a crediti, documento equivalente o attestazione SOA) delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto e la verifica va effettuata al momento dell'affidamento dei lavori. Ai sensi dell'art. 27, comma 2 "il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è autocertificato secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445(...)" e, dunque, secondo quanto disposto dall'art. 76 del menzionato decreto, la responsabilità penale è dei soggetti (legale rappresentante della società) che rilasciano dichiarazioni mendaci, formano atti falsi o ne fanno uso.

34) Anche il restauratore, come l'archeologo, è un professionista che svolge la propria attività, sia in forma puramente intellettuale, sia per mezzo di attività operative in forma diretta all'interno nei cantieri temporanei e mobili. Si chiede pertanto di voler precisare che, nell'ambito della richiesta della patente a crediti, la dichiarazione di iscrizione alla CCIA per i restauratori liberi professionisti sia da intendersi come indicativa del possesso dei necessari requisiti professionali (iscrizione nell'elenco ministeriale, possesso della partita [VA e iscrizione alla Gestione separata), alla stregua di quanto indicato in relazione agli archeologi.

In riferimento al quesito posto si rappresenta che il restauratore, alla stregua dell'archeologo, in quanto libero professionista, non è tenuto all'iscrizione alla Camera di commercio. Pertanto, considerato che, per la richiesta della patente da parte di una impresa o lavoratore autonomo italiano, il campo "iscrizione alla CCIAA" è obbligatorio, per i restauratori lavoratori autonomi tale dichiarazione va intesa come indicativa dei necessari requisiti professionali, come il possesso della partita IVA e l'iscrizione alla Gestione separata.

35) In merito alle imprese stabilite in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia, ai fini del rilascio della patente quali sono i documenti corrispondenti ai requisiti richiesti?

Si rappresenta che, al fine del rilascio della patente a crediti, per le imprese stabilite in uno Stato dell'UE possono presentare, tramite il medesimo portale INL, la richiesta di rilascio della patente, autodichiarando il possesso dei documenti corrispondenti a quelli previsti, ovvero:

- iscrizione CCIA: inteso come iscrizione in un registro delle imprese nel proprio Stato membro qualora sia previsto nel proprio Stato membro;
- DURC/resentazione della certificazione A1, attraverso il relativo modello, equivalente al possesso del DURC (documento unico di regolarità contributiva);
- DURF: inteso come regolarità fiscale secondo la normativa vigente nel proprio Stato membro.

Con riferimento alle ulteriori autocertificazioni/autodichiarazioni specificatamente riferite alla materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (adempimento obbligo

formativi, possesso del DVR e designazione RSPP), considerato che anche alle imprese UE che operano in Italia si applica la normativa italiana (D.Lgs. n. 81/2008), le imprese o il lavoratore autonomo dovranno dichiarare di aver adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa citata.

36) La Patente a crediti è sempre valida? ovvero ha una scadenza per cui deve essere nuovamente richiesta?

La patente mantiene la sua validità nel tempo, a meno che non sia stata revocata o sospesa.

37) Un'azienda committente deve fare accedere proprio personale dipendente addetto alla manutenzione, per attività operative sugli impianti tecnologici, nel cantiere per la costruzione di uno stabilimento. Deve essere in possesso della patente a punti?

Come esplicitato nella circolare n. 4/2024, i soggetti tenuti al possesso della patente sono le imprese e i lavoratori autonomi che operano "fisicamente" nei cantieri; dunque, in merito al quesito posto si rappresenta che l'azienda committente deve essere in possesso della patente a crediti in quanto opera in un cantiere.

38) Alcune società hanno sede legale in un paese UE e sede secondaria in Italia. Risulta necessario richiedere la patente a crediti per entrambe le sedi, dato che hanno P.Iva differenti? Inoltre, nel caso siano necessarie n. 2 patenti, questo è richiesto anche nel caso in cui non ci siano lavoratori dipendenti assunti nella sede secondaria italiana?

Si rappresenta che i soggetti tenuti al possesso della patente sono le imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi che operano "fisicamente" nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 81/2008, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.

Conseguentemente la società riconducibile alla P.Iva che opera fisicamente nei cantieri deve essere dotata di patente a crediti, anche nel caso in cui non abbia dipendenti. Al contrario, qualora la società anche senza dipendenti non operi fisicamente nei cantieri temporanei o mobili, non ha l'obbligo del possesso della patente a crediti.

39) Una micro impresa che applica CCNL metalmeccanico e che si occupa principalmente di fornitura e posa in opera di UPS (Gruppi statici di continuità) con la susseguente manutenzione degli stessi, nel caso in cui fornisca e installi una propria apparecchiatura (dunque non lavori di ingegneria civile o edile) presso un

cantiere, ha necessità di avere la patente a punti? Tale necessità è valida anche nel momento in cui si eseguono lavori di manutenzione e/o assistenza tecnica su apparecchiature esistenti in loco?

Chiunque operi fisicamente in cantieri temporanei o mobili di cui all'art. 89, comma 1 lett. a), del D. Lgs. n. 81/2008, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale, è tenuto al possesso della patente a crediti, anche se la prestazione lavorativa sia inerente alla sola manutenzione e/o assistenza delle apparecchiature installate.

Non si è soggetti al possesso della patente a crediti esclusivamente nel caso in cui si effettuano lavori di manutenzione e assistenza in luoghi non rientranti nella definizione di cantiere, il cui elenco è riportato nell'ALLEGATO X del D. Lgs. n. 81 del 2008.

40) Un'azienda o lavoratore autonomo che si occupa della riparazione di macchinari utilizzati in edilizia, operando il servizio di riparazione direttamente all'interno del cantiere edile, è tenuto al possesso della patente a crediti?

Chiunque operi fisicamente all'interno di cantieri temporanei o mobili di cui all'art. 89, comma 1 lett. a), del D. Lgs. n. 81/2008, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale, è tenuto al possesso del titolo abilitante a crediti o attestazione SOA in classifica superiore alla III o un documento equivalente

41) Chi effettua allestimenti artistici d, gallerie d'arte, musei e altri spazi espositivi e non è iscritto alla camera di commercio, è soggetto a1 possesso della patente a crediti?

Nel caso di allestimenti in musei o spazi espositivi, ecc. non risulta necessario il possesso della patente a crediti, eccetto per le attività di allestimento di spettacoli teatrali, musicali, cinematografici e l'intero settore dell'allestimento di fiere, sagre e palchi, disciplinate dal "Decreto Palchi" e, dunque, soggette alle disposizioni di cui al Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 relative ai cantieri temporanei e mobili.

42) Nel caso di un cantiere boschivo nel quale si effettuano abbattimenti di piante sulla base di un'autorizzazione forestale e un piano di taglio, si richiede se sia necessario ottenere la patente a crediti per le imprese che svolgono le lavorazioni in tale cantiere, sia nel caso di lavori boschivi e nessun lavoro edile, oppure nel caso in cui vi sia svolta anche una parte di lavorazioni edili, ed in questo caso se la patente sia richiesta solo alle imprese che svolgono lavori edili o di ingegneria civile oppure a tutte le imprese che lavorano in cantiere?

Si rappresenta che nell'elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'Allegato X rientrano "(...) *solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro*", conseguentemente le imprese che svolgono lavorazioni in un cantiere boschivo che non comporta lavori edili, non sono tenuti al possesso della patente a crediti. Nel caso in cui vi siano anche delle lavorazioni edili o di ingegneria civile, tutte le imprese che in tale cantiere vi operano "fisicamente" necessitano della patente a crediti.

43) Le aziende di pulizia che svolgono servizi di pulizia in appalto o subappalto nei cantieri edili sono soggette al possesso della patente a crediti? Invece, nel caso in cui operino in luoghi che non sono considerabili cantieri edili (negozi, uffici, officine, fabbriche e altro)?

Si rappresenta che i soggetti tenuti al possesso della patente sono le imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi che operano "fisicamente" nei cantieri temporanei o mobili di cui all'art. 89, comma 1 lett. a), del D. Lgs. n. 81/2008, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. Pertanto, un'impresa di pulizia che svolge le attività all'interno di un cantiere è tenuta al possesso della patente a crediti.

TFR: soggette a tassazione separata le misure compensative

L'Agenzia delle entrate, con la Risposta all'interpello n. 198 del 30 luglio 2025, ha precisato che le misure compensative riconosciute ai lavoratori, volte a neutralizzare gli effetti della modifica del sistema previdenziale, possono fruire del regime della tassazione separata, in quanto considerate equipollenti al TFR.

Nel caso esaminato dall'Agenzia delle entrate l'istante che ha proposto l'interpello ha reso noto di aver sottoscritto un nuovo Regolamento sull'ordinamento giuridico ed economico del personale e di aver previsto un nuovo regime previdenziale che prevede un diverso trattamento di fine rapporto denominato Indennità di fine rapporto (IFR).

Il nuovo regime stabilisce che, in sede di corresponsione delle somme relative alle spettanze di fine rapporto, comunque denominate, ai dipendenti in servizio alla data del 7 aprile 2020 che optino per uno dei regimi previsti (vale a dire IFR, TFR + fondo di previdenza complementare o solo TFR), l'istante dovrà corrispondere, unitamente alla somma capitale, le misure compensative relative al periodo 1° gennaio 2020 31 dicembre 2024 volte a neutralizzare gli effetti della modifica del sistema previdenziale.

Secondo l'istante, tali misure compensative, essendo corrisposte unitamente alle spettanze di fine rapporto rientrano nel campo di applicazione dell'art. 17 del TUIR e quindi possa fruire del regime della tassazione separata.

L'Agenzia delle entrate è concorde con quanto sostenuto dall'istante.

A tal fine richiama il testo dell'art. 17, c. 1, lett. a) del TUIR secondo cui sono soggette a tassazione separata il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile e le indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente.

Sul concetto di indennità equipollenti è intervenuto il Ministero delle finanze con la circolare 2/1986 che ha precisato che l'equipollenza non può che corrispondere al "equivalenza", con la conseguenza che appare evidente che rientrano senza esclusioni nella categoria in argomento tutte le indennità che vengono corrisposte "in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato" (ex art. 2120, primo comma).

Da quanto sopra ne deriva che, tenuto conto delle finalità e delle modalità di determinazione delle misure compensative, le stesse rientrano tra le indennità equipollenti di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del Tuir, da assoggettare a tassazione separata ai sensi del successivo articolo 19, comma 2 bis, del medesimo Testo unico.

Imponibili i benefit che sostituiscono le indennità soppresse

L'Agenzia delle entrate, con la Risposta all'interpello n. 195 del 30 luglio 2025, ha precisato che, se con accordo sindacale viene riconosciuta al lavoratore la facoltà di convertire indennità obsolete previste dal CCNL con prestazioni di welfare aziendale, non può trovare applicazione l'esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente di cui all'art. 51, cc. 2 e 3 del TUIR, dato che non è consentito sostituire voci imponibili della retribuzione.

Nel caso sottoposto alla consultazione dell'Agenzia delle entrate, una società, dando esecuzione ad una disposizione del CCNL, ha sottoscritto un accordo sindacale nel quale era prevista la soppressione, a decorrere dal 1° gennaio 2025, di alcune indennità ormai obsolete e la possibilità di conferire a welfare aziendale gli importi corrispondenti da parte dei lavoratori interessati.

Secondo la società la conversione delle indennità obsolete con beni e servizi welfare poteva fruire del regime di esenzione previsto dall'art. 51, cc. 2 e 3 del TUIR.

Di diverso parere la posizione dell'Agenzia delle entrate, la quale ha richiamato le indicazioni fornite con la Risoluzione n. 55/E del 2020, secondo cui qualora i benefit rispondano a finalità retributive, il regime di totale o parziale esenzione non può trovare applicazione. Inoltre, non appare in linea con le disposizioni contenute nei commi 2 e 3 del citato articolo 51 del Tuir un piano di welfare che preveda una erogazione in sostituzione di somme costituenti retribuzione fissa o variabile dei lavoratori.

Secondo la medesima Risoluzione, le disposizioni predette del TUIR, derogatorie del principio di onnicomprensività, avendo carattere agevolativo, non sono estensibili a fattispecie diverse da quelle previste normativamente, tra le quali non è compresa l'ipotesi di applicazione in sostituzione di retribuzioni, altrimenti imponibili, in base ad una scelta dei soggetti interessati.

Non appare coerente, infatti, con la ratio sottesa alle disposizioni in materia di redditi di lavoro dipendente, consentire la riduzione dei redditi imponibili, fino al completo abbattimento degli stessi, in ragione della tipologia di retribuzione (in denaro o in natura) scelta dai soggetti interessati.

L'unica possibilità di sostituire somme di denaro con welfare aziendale è quella prevista dalla Legge di Stabilità 2016 che riconosce al lavoratore la facoltà, se prevista dall'accordo sindacale, di convertire i premi di risultato in benefit.

Ciò è possibile, però, solo se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: le somme costituiscono premi o utili riconducibili al regime agevolato (art. 1, c. 182 L. 208/2015) e la contrattazione di secondo livello ha attribuito al dipendente la facoltà di convertire i premi o gli utili in benefit di cui all'art. 51, cc. 2 e 3 del TUIR.

Nel caso esaminato dall'Agenzia delle entrate, tali condizioni non ricorrono, pertanto le indennità soppresse non possono fruire del citato regime agevolativo.

Tasse e contributi sulla rivalutazione dei crediti di lavoro

Di fronte al ritardato o mancato pagamento della retribuzione il lavoratore può ricorrere dinanzi al Tribunale del lavoro per farsi riconoscere le somme dovute e sugli importi riconosciuti spetta la rivalutazione degli stessi in base ad appositi indici Istat nonché i relativi interessi. Ci dobbiamo chiedere: l'ulteriore credito di lavoro per rivalutazione e interessi è soggetto a imposte e contributi previdenziali?

La norma di riferimento è l'art. 429 del cod. proc. Civ, secondo cui il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subito dal

lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito dovuto al trascorrere del tempo, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto. Vediamo intanto di chiarire meglio quali sono i crediti di lavoro spettanti al lavoratore.

- Di norma lo sono tutti i compensi pagati dal datore di lavoro come corrispettivo della prestazione lavorativa e riconosciuti come retribuzione dalla legge o da interventi della giurisprudenza, anche se erogati a titolo di risarcimento danni in determinati casi; a titolo di esempio oltre alla retribuzione mensile: il compenso per festività, ferie e permessi non goduti, le mensilità aggiuntive, il trattamento di fine rapporto, i premi, le indennità (di trasferta ad esempio), il corrispettivo del patto di non concorrenza ecc.;
- La Corte costituzionale con sentenza 13/1977 ha esteso la portata della norma alle somme dovute ai dirigenti.

Alla scadenza del debito retributivo non corrisposto, il lavoratore comincia a maturare, oltre agli interessi, anche la rivalutazione monetaria. Infatti, il credito rivalutato rappresenta il valore reale (cioè il potere d'acquisto) del debito originario, al di là del suo valore nominale; pertanto, su questa base devono essere determinati gli interessi, i quali devono essere calcolati sulla somma di denaro rivalutata, somma da considerare al lordo.

Sui crediti di natura previdenziale e assistenziale questa regola è inapplicabile ai sensi dell'art. 16 comma 6 della legge 412/1991 ("L'importo dovuto a titolo di interesse è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito"). Quando però una prestazione previdenziale come il riscatto delle somme accumulate erogato da un fondo pensione è corrisposto dallo stesso datore di lavoro, vale la regola del cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi (Cass. sez. unite 6928/2018).

Per quanto riguarda gli aspetti fiscali, gli interessi su crediti di lavoro e la rivalutazione sono assoggettati a tassazione quali redditi di lavoro dipendente (Min. finanze 326/E/1997). Si tratta di elementi costitutivi del credito principale, di cui costituiscono altrettanti elementi e di cui, quindi, va riconosciuta la natura di redditi di lavoro dipendente. Inoltre, come precisa il Ministero delle finanze, ai fini dell'assoggettamento a tassazione quali redditi di lavoro dipendente, non è necessario che gli interessi e la rivalutazione conseguano ad una sentenza di condanna del giudice, essendo sufficiente il fatto oggettivo della loro corresponsione e, quindi, anche se gli stessi derivano da un adempimento spontaneo del datore di lavoro o da una transazione. Circa le modalità di tassazione tutte le somme o valori percepiti, anche a titolo risarcitorio, come lo sono in sostanza i crediti per rivalutazione e interessi, devono essere sottoposti a tassazione separata con applicazione della ritenuta da parte del soggetto erogatore. L'art. 17 comma

1 lett. a) del Tuir individua, infatti, tra le somme corrisposte soggette a imposte con la modalità della tassazione separata, "...le somme e i valori comunque percepiti al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro".

Invece, dal punto di vista previdenziale, l'Inps con la circolare 263/1997, sempre a seguito della riforma fiscale del Tuir e della cosiddetta armonizzazione delle basi imponibili, considera la rivalutazione monetaria e gli interessi come somme erogate in funzione risarcitoria; ciò significa che esse sono esenti da imposizione contributiva, anche se derivano da adempimento spontaneo e non conseguono ad una pronuncia del giudice.

Madre intenzionale: congedo di paternità obbligatorio fruibile dal 24 luglio 2025

L'INPS, con il messaggio n. 2450 del 7 agosto 2025, ha fornito indicazioni alle lavoratrici dipendenti che, nell'ambito di una coppia omogenitoriale femminile, risultino genitore intenzionale dall'iscrizione nei registri dello stato civile, e intendano beneficiare del congedo di paternità obbligatorio della durata di 10 giorni lavorativi (20 giorni in caso di parto plurimo).

Le istruzioni fanno seguito alla sentenza n. 115/2025 della Corte costituzionale, con cui è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 27-bis del d.lgs. n. 151/2001 nella parte in cui non riconosce il congedo di paternità obbligatorio a una lavoratrice madre intenzionale.

L'istituto specifica che, a seguito dell'ampliamento dei soggetti beneficiari, le indicazioni contenute nel paragrafo 2 della circolare n. 122 del 27 ottobre 2022 trovano applicazione anche per la fruizione del congedo di paternità obbligatorio della lavoratrice dipendente madre intenzionale.

Anche per la madre intenzionale, pertanto, la comunicazione di fruizione del congedo di paternità obbligatorio deve essere fatta al proprio datore di lavoro, il quale provvede all'anticipazione dell'indennità per conto dell'INPS. La domanda telematica di congedo deve essere presentata direttamente all'INPS solo da parte delle lavoratrici dipendenti per le quali non sia prevista l'anticipazione dell'indennità da parte del datore di lavoro. Le lavoratrici dipendenti di pubbliche Amministrazioni devono rivolgersi al proprio datore di lavoro.

Per poter legittimamente fruire del congedo, la lavoratrice madre intenzionale deve risultare genitore nei registri di stato civile oppure a seguito di provvedimento giudiziale di adozione o di affidamento/collocamento.

Resta inteso che per “madre intenzionale”, in una coppia omogenitoriale femminile, deve intendersi la donna che non ha partorito. Alla “madre biologica” sono, invece, riconosciuti i diritti previsti per la tutela della maternità.

Durante la fruizione del congedo di paternità obbligatorio è riconosciuta un’indennità pari al 100% della retribuzione, nonché la relativa contribuzione figurativa.

Gli effetti della pronuncia in esame decorrono dal 24 luglio 2025, giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, 1° Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 30 del 23 luglio 2025. Pertanto, solo dal 24 luglio 2025 la madre intenzionale, lavoratrice dipendente, si astiene dal lavoro, previ adempimenti di rito e di legge, a titolo di congedo di paternità obbligatorio.

Maternità: una domanda per ogni scelta

L’INPS, al tavolo tecnico con il Consiglio Nazionale dell’ordine dei Commercialisti del 5 agosto 2025, ha risposto a numerose domande su diverse tematiche, tra le quali che, se la lavoratrice ha presentato domanda per fruire del congedo di maternità flessibile (1+4 secondo l’art. 20 del Dlgs 151/2001) ed intende, invece, astenersi dal lavoro esclusivamente dopo il parto, dovrà presentare una seconda domanda di indennità di maternità con l’indicazione del periodo interamente successivo al parto.

In merito alla fattibilità dello svolgimento di un rapporto part time da parte di un lavoratore in CIG, l’INPS ha precisato che si ha piena compatibilità tra attività di lavoro ed integrazione salariale laddove la nuova attività di lavoro dipendente intrapresa, per la collocazione temporale in altre ore della giornata o in periodi diversi dell’anno, sarebbe stata comunque compatibile con l’attività lavorativa sospesa che ha dato luogo all’integrazione salariale.

In tali casi l’integrazione salariale è pienamente cumulabile con la remunerazione derivante dalla nuova attività lavorativa.

Quest’ipotesi ricorre nel caso in cui i due rapporti di lavoro siano part-time, sia orizzontale (con riduzione dell’orario ordinario giornaliero) e sia verticale (con prestazione del lavoro per intere giornate in periodi predeterminati). Del resto nell’ipotesi di part-time verticale l’integrazione salariale è dovuta soltanto nei periodi in cui sarebbe stata espletata l’attività lavorativa.

Sempre in tema di svolgimento del lavoro durante la fruizione degli ammortizzatori sociali, l'INPS precisa che, per quanto riguarda i redditi derivanti da contratti di collaborazione coordinata e continuativa, si applica la disciplina del lavoro autonomo. Pertanto, spetterà al lavoratore interessato dimostrare e documentare l'effettivo ammontare dei guadagni e la loro collocazione temporale al fine di consentire all'Istituto l'erogazione dell'eventuale quota differenziale di integrazione salariale. Nel caso in cui non sia possibile stabilire come si articola temporalmente il co.co.co, nell'ambito di una data inizio e data fine, si effettua una comparazione economica tra quanto percepito con la CIG e quanto percepito per co.co.co. e si eroga la quota differenziale qualora il compenso per detta attività sia inferiore.

Inoltre, con riferimento all'obbligo di comunicazione preventiva cui il lavoratore rioccupato con attività di lavoro autonomo è tenuto, si fa presente che con il messaggio n. 4672/2023 è stato reso noto il rilascio, nell'ambito delle attività svolte sul progetto Piattaforma unica CIG (OmniaIS), del servizio "Comunicazione di Rioccupazione Omnia IS-Com" a disposizione dei lavoratori per assolvere in modo agevole e telematicamente al predetto obbligo, nonché per dichiarare i redditi derivanti dallo svolgimento di un'attività da lavoro subordinato o autonomo/parasubordinato durante il periodo di integrazione salariale.

Invece, in caso di svolgimento di un'attività autonoma durante la fruizione della CIG, l'INPS spiega che non essendo possibile verificare quali siano i giorni di effettiva sospensione, viene effettuata una comparazione a livello reddituale tra compensi percepiti per attività di lavoro autonomo e misura dell'integrazione salariale ai fini dell'erogazione dell'eventuale quota differenziale.

In merito al rapporto indennizzo per malattia e per maternità, l'INPS, prendendo a riferimento la circolare n. 8/2003, conferma la prevalenza della malattia sul congedo parentale a prescindere all'elevazione dell'indennità dell'aliquota di congedo parentale all'80% con conseguente neutralizzazione dei periodi di malattia indennizzati o indennizzabili, ai fini della determinazione del periodo di congedo parentale spettante.

L'INPS chiarisce anche alcuni dubbi relativi ai Bonus del Decreto Coesione (DL 60/2024). In particolare, conferma che per accedere al Bonus Giovani è necessario presentare la domanda all'INPS prima di effettuare la trasformazione e prima dell'invio della relativa comunicazione obbligatoria.

Riguardo a come stimare la dote Bonus giovani o donne in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato part time verticale, l'Istituto previdenziale precisa che, a titolo prudenziale, è più corretto presentare la domanda inserendo la retribuzione media relativa ai mesi lavorati.

Resta fermo che l'effettiva fruizione del beneficio potrà riguardare la sola contribuzione datoriale esonerabile, nei limiti dei massimali di 500 o 650 euro mensili (che vengono automaticamente riproporzionati dalle procedure in caso di part time) e che l'ammontare totale dell'esonero fruibile non potrà superare tali massimali, anche in presenza di autorizzazione rilasciata per importi ovviamente superiori.

Inoltre, considerato che le procedure telematiche riproporzionano l'ammontare del massimale dell'agevolazione spettante in caso di part time, sarebbe opportuno non indicare la percentuale di part time relativa al rapporto.

Infine, riguardo alla fruizione della Decontribuzione Sud per un lavoratore con il quale viene stipulato l'accordo per il lavoro agile, l'INPS precisa che in tal caso, poiché il luogo di effettivo svolgimento della prestazione lavorativa è svincolato dalla localizzazione geografica dell'ufficio o dell'azienda e il lavoro è caratterizzato da una flessibilità sia nell'organizzazione, sia nella modalità di svolgimento dell'attività, allo stato si può accedere alla Decontribuzione Sud, a condizione che i lavoratori siano in carico ad un'unità operativa collocata nelle Regioni svantaggiate del Mezzogiorno.

In arrivo nuove misure di semplificazione per le imprese

Il Consiglio dei ministri n. 138 del 4 agosto 2025 ha approvato, con procedura d'urgenza, un disegno di legge che introduce misure di semplificazione per le imprese.

Vediamo, di seguito, quelle di interesse per i datori di lavoro.

Misure di semplificazione in materia fiscale

- soppressione di alcuni riferimenti normativi nelle fatture per i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta per investimenti relativi alle misure cd "Industria 4.0" e "Transizione 5.0";
- mancata sanzione in caso di ritrasmissione tempestiva delle dichiarazioni trasmesse telematicamente e scartate;
- modifiche sui tempi per il versamento dell'imposta sostitutiva sui premi.

Misure di semplificazione in materia di lavoro

- il lavoratore che fruisce del trattamento di integrazione salariale deve informare immediatamente il datore di lavoro, che ha richiesto il relativo intervento, nel caso in cui intraprenda un'attività lavorativa;

- gli ITS Academy possono stipulare protocolli d'intesa con le imprese e con altri soggetti interessati per l'insegnamento presso gli stessi ITS;
- nello svolgimento della formazione dei lavoratori il medico competente può avvalersi, anche per lo svolgimento della parte teorica, della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale in possesso delle conoscenze teoriche richieste dal programma formativo.

Misure di semplificazione in materia di attività economiche

- introdotte semplificazioni per i contratti di sviluppo; in materia di microimprese (per la notifica delle violazioni dei dati personali, per il reperimento di un sostituto, per le sanzioni che conseguono all'accertamento da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro di violazioni delle norme in materia di lavoro e di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro da parte delle imprese, per l'enoturismo e l'oleoturismo); in materia di circolazione stradale e di abilitazione alla guida (per l'esame di idoneità professionale degli autotrasportatori, per le conseguenze dello spargimento di rifiuti sulle strade, per le commissioni mediche locali, per lo svolgimento degli esami di teoria per il conseguimento e il rinnovo dei titoli abilitativi alla guida);
- modifiche in tema di riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

Aliquota ridotta sui dividendi al socio russo

L'Agenzia delle entrate, con la Risposta all'interpello n. 206 del 7 agosto 2025, ha reso noto che trova applicazione l'aliquota ridotta al 5%, in luogo di quella ordinaria del 26%, sui dividendi che una società con residenza fiscale in Italia intende distribuire al socio unico residente in Russia.

Secondo la società italiana, che in questo caso agirebbe in qualità di sostituto d'imposta, trova applicazione l'art. 10 della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia - Russia, che prevede l'imposizione dei dividendi mediante una ritenuta alla fonte con aliquota inferiore rispetto all'art. 27 del DPR 600/1973.

Il dubbio applicativo, che ha indotto la società italiana a ricorrere all'Agenzia delle entrate, nasce dal fatto che la Federazione russa ha adottato il Decreto n. 585/2023 con il quale ha disposto la sospensione di alcune previsioni degli accordi internazionali in materia di imposizione fiscale.

Con tale Decreto, il Governo russo ha sospeso in via unilaterale l'applicazione di alcuni articoli della Convenzione, tra cui il citato articolo 10, mentre non è stato sospeso l'articolo 24 relativo all'eliminazione della doppia imposizione.

L'Agenzia delle entrate, prima di tutto, ha ribadito che la normativa interna deve essere coordinata con le disposizioni internazionali contenute in accordi conclusi dall'Italia con gli Stati esteri. Infatti, il principio della prevalenza del diritto convenzionale sul diritto interno è pacificamente riconosciuto nell'ordinamento italiano e, in ambito tributario, è sancito dall'art.169 del TUIR e dall'art.75 del DPR 600/1973, oltre ad essere stato affermato dalla giurisprudenza costituzionale.

Ciò detto, in merito all'efficacia della Convenzione, l'art. 30 della stessa prevede che rimane in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati Contraenti. Ciascuno Stato Contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica non prima che siano trascorsi cinque anni dalla sua entrata in vigore, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare.

Poiché, ad oggi, né la Russia né l'Italia hanno proceduto ad effettuare la citata denuncia, il trattato rimane efficace per il nostro Paese, con la conseguenza che nel caso di distribuzione di un dividendo al Socio unico con residenza in Russia, la società italiana può operare la ritenuta alla fonte a titolo d'imposta applicando, al ricorrere delle condizioni previste dalla Convenzione, l'aliquota ridotta ivi pattuita.

La tutela Inail degli studenti e del personale scolastico diventa strutturale

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1° agosto 2025, è stata pubblicata la Legge n. 109/2025 di conversione del d.l. 24 giugno 2025, n. 90, recante "Disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute", entrata in vigore lo scorso 2 agosto.

In sede di conversione è stato introdotto l'art. 2-ter, con cui è stata resa strutturale la tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore a decorrere dall'anno scolastico e accademico 2025/2026.

L'obbligo di assicurazione riguarda:

- il personale scolastico delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie, nonché il personale del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore

(IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA);

- gli esperti esterni comunque impiegati nelle attività di docenza;
- gli assistenti addetti alle esercitazioni tecnico-scientifiche e alle attività laboratoriali;
- il personale docente e tecnico-amministrativo, nonché ausiliario, delle istituzioni della formazione superiore, i ricercatori e i titolari di contratti o assegni di ricerca;
- gli istruttori dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri-scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori;
- gli alunni e gli studenti delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie nonché del sistema di istruzione e formazione professionale (leFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), gli studenti delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), limitatamente agli eventi verificatisi all'interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell'ambito delle attività inserite nel Piano triennale dell'offerta formativa e nell'ambito delle attività programmate dalle altre Istituzioni già indicate;
- gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti.

Sempre in sede di conversione, è stato introdotto anche l'art. 5-bis, con cui si dispone la soppressione del regime fiscale agevolato previsto per le borse di studio conferite dalle università per attività di ricerca post-laurea per le borse di studio conferite dalle università a decorrere dal 7 giugno 2025. Le borse di studio conferite prima di tale data conservano, per la loro intera durata, il regime fiscale agevolato vigente al momento del loro conferimento.

Rilasciata la versione 4.30.4 dell'allegato tecnico Uniemens

L'INPS ha pubblicato sul proprio sito la versione 4.30.4 dell'allegato tecnico Uniemens, datata 30 luglio 2025, nonché la versione 4.30.3 dello schema di validazione e la 48.0 dei codici contratto della sezione "PosContributiva".

Per quanto riguarda l'allegato tecnico, le novità sono le seguenti:

Azienda/ListaPosPA

Lavoratori iscritti a Gestioni exINPDAP "ListaPosPA":

- inserito codice 64 in "CodiceCessazione" di "E0_PeriodoNelMese" e di "V1_PeriodoPrecedente"; inserito codice 53 in "TipoImpiego" di "InquadramentoLavPA" di "E0_PeriodoNelMese" e di "V1_PeriodoPrecedente";
- inseriti codici 21450, 21453, 21640, 21642, 21643, 21644, 21645 in "Comparto" di "DatiPosContriblScritto" di "E1_FondoPensioneCompl".

Appendice B

Lavoratori dipendenti "DenunciaIndividuale":

- inseriti codici EBEN, EPAB, FAFP, FCBI, SANI, 6BIC in "CodConv" di "Conv" di "ConvBilat" di "DatiParticolari";

Lavoratori dipendenti "DenunciaAziendale":

- inserito codice N982 in "CausaleACredito" di "AltrePartiteACredito";

Lavoratori parasubordinati:

- inserito codice 41 in "CodCalamita" di "Collaboratore";

Lavoratori Gestione ex INPDAP "ListaPosPA":

- inserito codice 64 in "CodiceCessazione" di "E0_PeriodoNelMese" e di "V1_PeriodoPrecedente";
- inserito codice 53 in "TipoImpiego" di "InquadramentoLavPA" di "E0_PeriodoNelMese" e di "V1_PeriodoPrecedente";
- inseriti codici 21450, 21453, 21640, 21642, 21643, 21644, 21645 in "Comparto" di "DatiPosContriblScritto" di "E1_FondoPensioneCompl".

Pubblico impiego: illegittimo il tetto retributivo a 240.000 euro

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 135 del 2025, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 13, comma 1, del d.l. n. 66/2014, che ha fissato nel limite di 240.000,00 euro lordi il "tetto retributivo" per i pubblici dipendenti.

Resta fermo, secondo la Corte, che la previsione di un "tetto retributivo" non contrasta di per sé con la Costituzione. Tuttavia, il parametro da considerare per la determinazione del tetto deve tornare ad essere individuato nel trattamento economico onnicomprensivo spettante al primo presidente della Corte di cassazione.

Trattandosi di una incostituzionalità sopravvenuta, la declaratoria di illegittimità non è retroattiva e produrrà i suoi effetti solo dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Licenziamento legittimo anche se non si ritira la raccomandata

Conflavoro PMI ha reso noto che il Tribunale di Messina, con la sentenza n. 1253 del 7 maggio 2025, ha confermato un orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui la comunicazione di licenziamento – e, per analogia, la contestazione disciplinare – si presume conosciuta dal lavoratore nel momento in cui l'atto viene recapitato, indipendentemente dal fatto che venga effettivamente ritirato.

Quindi secondo i giudici di merito l'efficacia della comunicazione decorre dal momento in cui l'addetto al servizio postale rilascia l'avviso di giacenza, e non dalla data in cui il lavoratore ritira materialmente la raccomandata.

Ne deriva che eventuali termini di legge – come i cinque giorni entro cui il lavoratore può presentare le proprie giustificazioni a seguito di una contestazione di atti disciplinari – devono essere calcolati a partire dalla data di consegna dell'atto presso l'indirizzo indicato, e non dal suo ritiro.

Conflavoro PMI evidenzia inoltre che la sentenza interviene su un altro nodo spesso oggetto di valutazione nelle procedure relative agli atti disciplinari: la tempestività della contestazione. Il Tribunale ribadisce che non esiste un termine fisso, ma che la valutazione deve essere effettuata caso per caso, considerando la complessità dell'accertamento e la gravità della condotta contestata.

La tempestività assume quindi una connotazione relativa, compatibile con i tempi tecnici necessari per una verifica accurata dei fatti, nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza.

In conclusione, la pronuncia del Tribunale di Messina conferma l'importanza per le aziende di disporre di un supporto tecnico costante nella gestione dei procedimenti relativi agli atti disciplinari e delle comunicazioni formali al personale.

Le osservazioni della Conferenza delle Regioni sui flussi 2026-2028

La Conferenza Unificata delle Regioni e delle Province autonome ha diffuso le proprie osservazioni in merito allo schema del Decreto Flussi 2026-2028, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri lo scorso 30 giugno, tra le quali che è necessario superare le criticità del click day a favore di un sistema di prenotazione aperto tutto l'anno che consenta di corrispondere ai reali fabbisogni rispetto alle disponibilità dei flussi.

Inoltre, sarebbe opportuno slegare il perfezionamento del procedimento dall'utilizzo dello spid personale, con particolare riferimento agli operatori delle associazioni di categoria, in quanto tale condizione rallenta il processo di nulla osta.

Secondo la Conferenza Unificata sarebbe anche il caso di valutare un'anticipazione del rilascio del nulla osta, previsto dopo il 20° giorno dalla presentazione della richiesta in caso di esito positivo dei controlli da parte della struttura organizzativa competente in materia di lavoro e della Questura, per tutti i Paesi, in analogia a quanto già previsto per Pakistan, Bangladesh, Sri-Lanka e Marocco.

Per accelerare il rilascio del visto sul passaporto, dovrebbero essere resi disponibili alle Ambasciate italiane presenti nel Paese straniero tutti i dati analizzati ed elaborati dalla struttura organizzativa competente in materia di lavoro e dalla Questura.

Sempre al fine di semplificare l'iter volto ad ottenere il permesso di soggiorno, la Conferenza Unificata propone di rilasciare il codice fiscale italiano già presso le Ambasciate, contemporaneamente al Visto d'ingresso.

Anche se attualmente la sottoscrizione del contratto o della lettera di assunzione avviene con firma digitale, viene chiesto di valutare se si possa semplificare ulteriormente la procedura.

Infine, andrebbero ridotti i tempi per l'apertura dei conti correnti degli immigrati in relazione alla necessità di tracciare il pagamento degli stipendi.

Particolarmente interessanti anche le osservazioni riguardanti l'autocertificazione che il datore di lavoro deve rendere, al fine di presentare la richiesta del nulla osta presso lo Sportello Unico per l'immigrazione, intendendosi espletata, da parte del Centro per l'impiego, la verifica dell'indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale, al

verificarsi delle seguenti ipotesi: assenza di riscontro da parte del Centro per l'impiego alla richiesta presentata, decorsi 8 giorni dalla data della medesima, non idoneità del lavoratore accertata dal datore di lavoro ad esito negativo dell'attività di selezione del personale inviato dal Centro per l'impiego, comunicata allo stesso entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data della richiesta oppure mancata presentazione, senza giustificato motivo, a seguito di convocazione da parte del datore di lavoro, al colloquio di selezione dei lavoratori inviati dal Centro per l'impiego, entro e non oltre 20 giorni lavorativi dalla data della richiesta.

A tal proposito, la Conferenza Unificata chiede che venga rivisto il modello di richiesta di personale con una dichiarazione del datore di lavoro in merito alla volontà di proporre o meno un contratto di lavoro stagionale e con l'indicazione delle tempistiche certe di comunicazione al Centro per l'impiego degli esiti della selezione entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data della richiesta o della mancata presentazione al colloquio entro e non oltre 20 giorni lavorativi dalla data della richiesta.

Rifiuto al trasferimento e illegittimità del licenziamento

La Corte di cassazione, con l'Ordinanza n. 21965 del 30 luglio 2025, ha deciso che è illegittimo il trasferimento di una lavoratrice che ha rifiutato il trasferimento presso un'altra sede di lavoro per essere adibita a mansioni inferiori a quelle originariamente assegnate.

Nel caso sottoposto all'attenzione della Suprema Corte, il giudice di merito ha accolto la domanda della lavoratrice accertando che la stessa, rispetto agli altri colleghi, era stata in cassa integrazione per un periodo più lungo per essere poi trasferita in un'altra sede in quanto il legale rappresentante dell'azienda non "la voleva più vedere". Inoltre, è stato accertato che le mansioni a cui era stata assegnata risultavano corrispondenti al quinto livello contrattuale, ossia un livello inferiore rispetto all'inquadramento originario.

Quindi, la Corte d'Appello, in conformità al Tribunale, ha ritenuto giustificato il rifiuto della lavoratrice al trasferimento, sia in virtù dell'art. 1460 c.c. e sia per il rilievo che gli atti nulli non producono effetti, con conseguente insussistenza del fatto posto a base del licenziamento, vale a dire l'assenza ingiustificata presso la sede di ultima destinazione.

La società ha così proposto ricorso in Cassazione la quale, rigettandolo, ha affermato che nei contratti a prestazioni corrispettive, tra le quali rientra il contratto di lavoro, qualora una delle parti adduca, a giustificazione della propria inadempienza, l'inadempimento dell'altra, il giudice deve procedere alla valutazione comparativa dei comportamenti, considerando non tanto il mero elemento cronologico quanto i rapporti di causalità e

proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempite rispetto alla funzione economico e sociale del contratto, il tutto alla luce dei reciproci obblighi di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c. e ai sensi dell'art. 1460 c.c. affinché l'eccezione di inadempimento sia conforme a buona fede e non pretestuosamente strumentale all'intento di sottrarsi alle proprie obbligazioni contrattuali.

La Suprema Corte ha richiamato diverse pronunce espresse sul medesimo argomento, tra le quali la sentenza n. 4060/2028, secondo cui il rifiuto del lavoratore di ottemperare ad un provvedimento del datore di lavoro al trasferimento ad una diversa sede, ove giustificato dalla contestuale assegnazione a mansioni asseritamente dequalificanti, impone una valutazione comparativa, da parte del giudice di merito, dei comportamenti di entrambe le parti, onde accertare la congruità tra le mansioni svolte dal lavoratore nella sede di appartenenza e quelle assegnate nella sede di destinazione; queste ultime devono essere vagliate indipendentemente dal loro concreto svolgimento, non essendo accompagnati i provvedimenti aziendali da una presunzione di legittimità che ne imponga l'ottemperanza fino ad un diverso accertamento in giudizio.

Sempre in tema di trasferimento adottato in violazione dell'art. 2103 c.c. è stato statuito che l'inadempimento datoriale non legittima in via automatica il rifiuto del lavoratore ad eseguire la prestazione in quanto, vertendosi in ipotesi di contratto a prestazioni corrispettive, trova applicazione il disposto dell'art. 1460 c.c. alla stregua del quale la parte adempiente può rifiutarsi di eseguire la prestazione a proprio carico solo ove tale rifiuto, avuto riguardo alle circostanze concrete, non risulti contrario alla buona fede e sia accompagnato da una seria ed effettiva disponibilità a prestare servizio presso la sede originaria.

Autoimpiego e Resto al Sud: incentivo in forma di voucher o contributo a fondo perduto

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 193 del 21 agosto 2025, è stato pubblicato il decreto 11 luglio 2025 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con cui sono disciplinati i criteri e le modalità attuative degli esoneri Autoimpiego e Resto al SUD, introdotti dal decreto coesione.

La gestione dei contributi è affidata a Invitalia S.p.a.

Soggetti beneficiari

Sono beneficiari delle agevolazioni di cui al decreto i giovani under 35 che, alternativamente:

- risultano inoccupati, inattivi o disoccupati, ivi inclusi coloro che si trovano in condizione di marginalità, di vulnerabilità sociale o di discriminazione, così come definita dal PN GDL;
- sono disoccupati GOL, ivi inclusi coloro che si trovano in condizione di marginalità, di vulnerabilità sociale o di discriminazione, così come definita dal PN GDL.

Iniziative agevolabili

Sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative economiche avviate dai soggetti beneficiari nel mese precedente la data di presentazione della domanda di agevolazione e che risultano inattive alla medesima data.

Le iniziative economiche devono essere finalizzate all'avvio di attività:

- di lavoro autonomo mediante apertura di partita IVA;
- di impresa individuale regolarmente iscritta al registro delle imprese;
- di impresa in forma societaria, regolarmente iscritta al registro delle imprese, nelle seguenti forme giuridiche: società in nome collettivo; società in accomandita semplice; società a responsabilità limitata; società cooperativa;
- libero-professionali anche nella forma di società tra professionisti.

Gli incentivi sono concessi nei limiti del de minimis.

Incentivo Autoimpiego

Possono richiedere i contributi per l'autoimpiego le iniziative economiche la cui sede operativa è ubicata nei territori delle Regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Umbria e Marche.

Il contributo può essere richiesto in forma di voucher pari al 100% dell'investimento da realizzare ed entro il limite di euro 30.000,00 per singola iniziativa economica (elevati a 40.000 euro nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico). Il decreto elenca le spese ammissibili.

In alternativa, le iniziative economiche possono richiedere un contributo a fondo perduto per la realizzazione di programmi di investimento organici e funzionali. Per i programmi di investimento di importo complessivo fino a euro 120.000,00 il contributo può essere concesso fino al 65% del programma di investimento ammesso. Per i programmi di investimento di importo superiore a euro 120.000,00 e non superiore a euro 200.000,00, il contributo può essere concesso fino al 60% del programma di investimento ammesso.

Il decreto disciplina le modalità di presentazione delle domande e la procedura per l'erogazione.

Incentivo Resto al SUD

Possono chiedere i contributi le iniziative economiche la cui sede operativa è ubicata nei territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Anche in questo caso, il contributo può essere richiesto in forma di voucher pari al 100% dell'investimento da realizzare ed entro il limite di euro 40.000,00 per singola iniziativa economica (elevati a 50.000 euro nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico). Il decreto elenca le spese ammissibili.

In alternativa, le iniziative economiche possono richiedere un contributo a fondo perduto per la realizzazione di programmi di investimento organici e funzionali. Per i programmi di investimento di importo complessivo fino a euro 120.000,00 il contributo può essere concesso fino al 75% del programma di investimento ammesso. Per i programmi di investimento di importo superiore a euro 120.000,00 e non superiore a euro 200.000,00, il contributo può essere concesso fino al 70% del programma di investimento ammesso.

Il decreto disciplina le modalità di presentazione delle domande e la procedura per l'erogazione.

Servizi di tutoring

Ciascuna iniziativa agevolata beneficia, unitamente, e inscindibilmente, al contributo concesso di servizi di tutoring del valore di euro 5.000,00 finalizzati alla corretta fruizione delle agevolazioni e allo sviluppo delle competenze organizzativo-gestionali dei soggetti beneficiari. I servizi di tutoring concorrono, sommati al contributo, a determinare l'importo complessivo dell'agevolazione e sono concessi nell'ambito del regolamento de minimis.

Assegno di inclusione: procedura per il rinnovo della domanda

Il Ministero del lavoro, con la nota n. 10558 dell'8 agosto 2025, ha fornito le indicazioni che devono essere seguite al fine di rinnovare la domanda per ottenere l'assegno di inclusione per ulteriori 12 mesi, dopo le prime 18 mensilità.

In particolare, per accedere nuovamente al beneficio, il nucleo familiare è tenuto a presentare una nuova domanda sul portale INPS (eventualmente avvalendosi del supporto di CAF e Patronati) e dovrà avere un Patto di attivazione digitale nucleo sottoscritto.

I nuclei che hanno fatto domanda di accesso all'ADI tra il mese di dicembre 2023 e gennaio 2024 ed hanno percepito fino a giugno 2025 i pagamenti relativi alle 18 mensilità, visualizzeranno la loro domanda in stato "terminata", con la possibilità di poter presentare una nuova istanza dal 1° luglio 2025.

Se la domanda, presentata nel mese di luglio 2025 è accolta e il PAD nucleo è sottoscritto, il beneficio decorrerà dal mese di agosto 2025, fermo restando che il pagamento potrà anche avvenire successivamente, con l'erogazione di eventuali arretrati.

Il Ministero ricorda che i nuclei che risultano invariati, al netto di nascite o decessi e a prescindere da quale componente del nucleo presenti la domanda, non sono tenuti a sottoscrivere un nuovo PAD nucleo sulla piattaforma SIISL.

I nuclei variati, invece, dovranno iscriversi al SIISL e sottoscrivere un PAD riferito al nuovo nucleo. In caso di accoglimento della domanda, il beneficio per questi nuclei decorre dal mese successivo alla sottoscrizione del PAD.

I nuclei familiari, una volta accolta la domanda, hanno 120 giorni dalla data di sottoscrizione del PAD nucleo per presentarsi ai servizi sociali.

In sede di presentazione della domanda di rinnovo, qualora nella precedente domanda ADI sia stata indicata una condizione di svantaggio in relazione ad uno o più componenti del nucleo familiare, il richiedente deve riportare nuovamente gli estremi della certificazione attestante la condizione di svantaggio ed i dati relativi all'inserimento nel programma di cura e assistenza nella sezione apposita della domanda, a condizione che tale condizione non abbia subito modifiche e la certificazione, a suo tempo rilasciata, sia ancora in corso di validità alla data di presentazione della domanda di rinnovo.

Per le domande presentate a luglio (con PAD già sottoscritto), l'incontro con i servizi sociali dovrà avvenire al più tardi entro 120 giorni, cioè entro il mese di novembre 2025, per evitare la sospensione del beneficio. Tuttavia, in caso di mancato incontro con i servizi

entro tale termine, l'INPS sospenderà il pagamento del beneficio dal mese successivo, ovvero dall'erogazione di dicembre. La sospensione potrà essere annullata in caso di segnalazione di avvenuto incontro entro il giorno 20 del mese successivo a quello della sospensione della misura (in questo caso il mese di dicembre).

Infine, il Ministero del lavoro segnala che anche per le domande di rinnovo rimane confermata la clausola di salvaguardia prevista dalla circolare INPS n. 105/2023 (al paragrafo 8.3), in base alla quale in caso di conclusione delle verifiche istruttorie ed accoglimento della domanda in prossimità dello spirare dei richiamati 120 giorni, è comunque prevista l'erogazione delle prime tre mensilità del beneficio spettanti.

Decreto ex Ilva: istruzioni per gli ammortizzatori sociali

L'INPS, con la circolare n. 121 del 13 agosto 2025, ha fornito le proprie indicazioni in merito alle misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi, previste dal DL 92/2025, convertito nella L. 113/2025, meglio conosciuto come Decreto ex Ilva, tra le quali l'esonero dal pagamento del contributo addizionale CIGS, per tutto il periodo di fruizione del trattamento, per i datori di lavoro che operano nelle aree di crisi industriale complessa.

L'esonero è riconosciuto per i periodi decorrenti dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, ma non spetta o si interrompe se il datore di lavoro attiva una procedura di licenziamento collettivo.

Gruppi di imprese non inferiore a mille unità - Viene inoltre concesso un ulteriore periodo di CIGS, in continuità con i precedenti trattamenti già autorizzati e fino al 31 dicembre 2027, alle imprese appartenenti a gruppi di imprese con un numero di lavoratori dipendenti complessivamente non inferiore a mille unità impiegati sul territorio italiano, che alla data del 27 giugno 2025 hanno sottoscritto un accordo quadro di programma con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché con il Ministero delle Imprese e del made in Italy e con il Ministero del Lavoro, diretto alla salvaguardia dei livelli occupazionali, alla gestione degli esuberanti e all'attivazione di percorsi di reindustrializzazione. Per i lavoratori interessati da tali trattamenti, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro può essere prevista, per ciascun dipendente, fino al 100% nell'arco dell'intero periodo per il quale l'ammortizzatore sociale in deroga è stipulato.

I datori di lavoro interessati all'ulteriore periodo di CIGS sono tenuti, a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione del trattamento, al versamento del contributo addizionale. Tale contribuzione deve essere calcolata sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate.

Nel caso in cui il decreto ministeriale di concessione del trattamento di CIGS preveda il pagamento diretto ai lavoratori della prestazione da parte dell'INPS, i datori di lavoro devono inviare i flussi "Uniemens-Cig" (UNI41) con le consuete modalità.

Riguardo alle modalità di esposizione delle prestazioni da porre a conguaglio nel flusso Uniemens, l'INPS rende noto che dovrà essere utilizzato il nuovo codice causale L148 avente il significato di "conguaglio ulteriori settimane CIGS Art 7 del decreto legge 26 giugno 2025, n. 92", relativo ad autorizzazione soggetta al contributo addizionale. Invece, per l'esposizione degli importi dovuti a titolo di contributo addizionale i datori di lavoro devono utilizzare il codice causale "E616", avente il significato di "Ctr. addizionale CIG straordinaria Art. Art 7 del D.L 26 giugno 2025, n. 92", presente nell'elemento <CongCIGSCausAdd>.

Cessione di azienda e cessazione dell'attività produttiva – viene autorizzato un ulteriore intervento di CIGS per un massimo di sei mesi, non ulteriormente prorogabili, qualora all'esito di un programma aziendale di cessazione di attività, sussistano concrete e attuali prospettive di rapida cessione, anche parziale, dell'azienda con conseguente riassorbimento occupazionale. La concessione è subordinata alla stipula di un accordo in sede governativa presso il Ministero del lavoro.

Il lavoratore sospeso in CIGS decade dal trattamento se rifiuta di essere avviato a un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenta regolarmente, oppure se non accetta l'offerta di un lavoro che preveda l'inquadramento in un livello retributivo non inferiore del 20% rispetto a quello delle mansioni di provenienza.

La decadenza opera se le attività lavorative o di formazione o di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o che è comunque raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.

Imprese sequestrate o confiscate – Vengono riservate ulteriori risorse per gli anni 2024, 2025 e 2026 al finanziamento dei trattamenti di CIGS destinati ai lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata e sottoposte ad amministrazione giudiziaria, per le quali sia stato approvato il programma di prosecuzione o ripresa dell'attività.

Settore moda - in favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro, anche artigiani, con forza occupazionale media fino a 15 addetti nel semestre precedente, operanti nei settori del tessile, dell'abbigliamento e del calzaturiero, della pelletteria, nel settore conciario nonché nelle attività di montatura e saldatura di accessori della moda, viene prorogata per un ulteriore periodo massimo di dodici settimane, a decorrere dal 1° febbraio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, la CIGO prevista dall'art. 2 del DL 160/2024 (L.

199/2024). Il trattamento è concesso in deroga alle disposizioni di cui agli artt. 4 e 12 del D.lgs 148/2015 nonché di quelle che disciplinano la durata delle prestazioni erogate dal FSBA.

Riguardo all'individuazione dei datori di lavoro interessati l'INPS fornisce una tabella di raccordo tra i codici Ateco 2007 con quella con i codici Ateco 2025 in vigore dallo scorso 1° gennaio.

Le domande devono essere trasmesse all'INPS entro 15 giorni dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. Tuttavia, qualora l'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa si collochi tra il 1° febbraio 2025 e il 13 agosto 2025 (data di pubblicazione della circolare n. 121/2025), è assegnato un termine di 30 giorni decorrente da tale ultima data.

La domanda deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica attraverso la piattaforma "OMNIA IS".

La novità prevista dal Decreto ex Ilva è che il trattamento di integrazione salariale riferito al periodo di proroga possa essere erogato con pagamento diretto da parte dell'INPS anche in assenza di comprovate difficoltà finanziarie del datore di lavoro.

CIGO per emergenze climatiche – si prevede che anche i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni, rientranti nel campo di applicazione della CIGO, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2025, determinati da eventi oggettivamente non evitabili (EONE), possono accedere alla prestazione senza che i suddetti periodi rientrino nel limite massimo di durata dei trattamenti, fissato in 52 settimane nel biennio mobile dall'articolo 12 del Dlgs 148/2015.

La CIGO viene concessa anche se il dipendente, presso l'unità produttiva per la quale è richiesto l'ammortizzatore in costanza di rapporto di lavoro, non ha un'anzianità minima di effettivo lavoro di 30 giorni alla data di presentazione della domanda di concessione.

Per le richieste dei citati trattamenti di integrazione salariale, i datori di lavoro non sono tenuti al versamento del contributo addizionale.

In Uniemens, per il conguaglio delle prestazioni anticipate deve essere valorizzato il codice di nuova istituzione "L149", avente il significato di "Conguaglio CIGO DL 92-2025".

Cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) – Vengono introdotte novità per il trattamento a sostegno del reddito per i lavoratori del settore agricolo. In particolare, da un lato viene consentito l'accesso alla CISOA anche agli operai agricoli a tempo

determinato e dall'altro si prevede che possono accedere alla prestazione di integrazione salariale, sia gli operai agricoli a tempo indeterminato sia quelli a tempo determinato, anche in caso di riduzione oraria dell'attività lavorativa e non solo in caso di sospensione per l'intera giornata.

La misura è riconosciuta a prescindere dal raggiungimento del requisito delle 181 giornate lavorative previsto dall'articolo 8 della legge n. 457/1972.

Inoltre, le predette integrazioni al reddito non sono conteggiate ai fini del raggiungimento della durata massima di 90 giornate nell'anno e sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola e ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro.

Per la presentazione della domanda i datori di lavoro devono utilizzare l'apposita causale "CISOA eventi atmosferici a riduzione" o "CISOA eventi atmosferici a sospensione ex dl 92/2025" a seconda che l'istanza riguardi la riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente stabilito oppure la sospensione giornaliera dell'attività lavorativa.

È possibile presentare un'unica domanda, riferita sia agli operai a tempo indeterminato sia a quelli a tempo determinato, nel caso in cui la domanda medesima sia per tutti i lavoratori o a sospensione o a riduzione. Nel caso in cui, invece, i lavoratori interessati dalla richiesta di integrazione salariale siano in parte a sospensione e in parte a riduzione, occorre presentare distinte domande, una per ciascuna delle due causali sopra individuate.

Riduzione IRES per gli investimenti rilevanti

Sulla G.U. n. 190/2025 è stato pubblicato il DM 8 agosto 2025 che, attuando l'art.1, cc. 436 e 444 della L. 207/2024, fornisce le modalità operative per la fruizione della riduzione di quattro punti percentuali dell'aliquota IRES da parte delle società che realizzano investimenti rilevanti.

Si considerano investimenti rilevanti l'acquisto, anche in leasing, di beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica/digitale secondo il modello Industria 4.0 (macchinari interconnessi, robot, sistemi di automazione avanzata, stampanti 3D industriali, ecc.) e di beni immateriali (software, sistemi, piattaforme e applicazioni) connessi ai beni predetti (software per la gestione della produzione, cloud, IoT, cybersicurezza industriale, ecc.).

Sono investimenti rilevanti anche quelli legati alla transizione ecologica, come tecnologie per la riduzione delle emissioni, i nuovi dispositivi per la gestione energetica efficiente e le soluzioni tecnologiche che favoriscono la sostenibilità ambientale e la decarbonizzazione.

I soggetti interessati dall'agevolazione sono sia le società di capitali sia gli enti pubblici o privati (non società) che svolgono attività commerciale.

Anche gli enti che non svolgono prevalentemente attività commerciale possono essere destinatari dell'incentivo, ma la riduzione trova applicazione solo sul reddito commerciale.

Infine, rientrano nell'ambito soggettivo anche le società e gli enti non residenti con la stabile organizzazione in Italia. In questo caso la riduzione dell'IRES opera solo per l'attività commerciale svolta dalla stabile organizzazione in Italia.

Restano invece esclusi i soggetti che, nel periodo successivo al 31 dicembre 2024, si trovano in liquidazione ordinaria o sono interessati da procedure concorsuali liquidatorie e quelli che applicano regimi forfettari, anche solo parzialmente.

Non possono beneficiare dell'incentivo nemmeno le società che, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, adottano il regime di contabilità semplificata.

La riduzione dell'IRES trova applicazione solo se sussistono entrambi i seguenti requisiti:

- Almeno l'80% dell'utile dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 deve essere accantonato in una riserva specifica.
- Almeno il 30% dell'utile accantonato deve essere destinato a investimenti qualificati, e comunque non meno del 24% dell'utile dell'esercizio 2023.

In ogni caso, la riduzione IRES spetta solo se, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 ricorrono queste condizioni: mantenimento occupazionale rispetto alla media del triennio precedente, incremento occupazionale pari all'1% dei lavoratori a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 (e comunque non inferiore a un lavoratore) e mancato ricorso alla CIGO.

Infine, si segnala che la riduzione dell'aliquota IRES può essere utilizzata insieme ad altre agevolazioni fiscali relative agli stessi costi eleggibili.

La riduzione dell'imposta è però limitata al costo sostenuto dall'impresa per gli investimenti rilevanti rimasto a carico dell'impresa, dopo aver considerato eventuali altri benefici fiscali ricevuti.

Solo ai consulenti del lavoro il rilascio dell'asseverazione di conformità

L'INL, con la nota n. 306 del 20 agosto 2025, facendo seguito alla sentenza del TAR Lazio n. 9974/2025, ha ribadito che il Consiglio nazionale dell'Ordine dei CDL è il solo che può rilasciare l'Asseverazione di conformità (c.d. ASSE.CO.) in quanto i consulenti del lavoro sono gli unici professionisti abilitati ad operare nell'ambito della materia lavoristica e previdenziale su tutto il territorio nazionale e senza particolari condizioni.

L'intervento dell'INL si è reso necessario dopo che il Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili aveva richiesto che venisse estesa anche a questi ultimi la facoltà di rilasciare l'ASSE.CO.

La risposta dell'INL è negativa e trova fondamento nel fatto che il legislatore ha affidato ai soli consulenti del lavoro, ed in particolare ai loro Consigli provinciali, determinate prerogative, tra le quali: la certificazione dei contratti (attività analoga a quella dell'asseverazione), la procedura arbitrale, il tentativo di conciliazione di cui all'art. 410 cpc, la stipula degli accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione.

Inoltre, solo ai consulenti del lavoro è stata riconosciuta la facoltà di definire la procedura di dimissioni (art. 26, c.4 Dlgs 151/2015) e di svolgere l'attività di intermediazione ai sensi dell'art. 6, c. 2, lett. c) del Dlgs 276/2003.

La Nota dell'INL ricorda che, anche se la Legge 12/1979 prevede che i commercialisti possono svolgere gli adempimenti lavoristici e previdenziali, previa specifica comunicazione agli Ispettorati del lavoro provinciali, la loro attività, a differenza dei consulenti del lavoro, è limitata agli ambiti territoriali previamente comunicati e dove insistono le imprese per le quali svolgono i relativi adempimenti da cui hanno ricevuto uno specifico mandato professionale.

Per ribadire l'assenza di sovrapposibilità fra dottori commercialisti e consulenti del lavoro, l'INL richiama anche le disposizioni di accesso alle due professioni. Per i primi, non è necessario approfondire la materia del lavoro e della legislazione sociale nella stessa misura prevista per i secondi.

La nota inoltre evidenzia che l'ASSE.CO. è rilasciato dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro – ente pubblico non economico vigilato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali – e non dal singolo consulente.

Invece, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili è sottoposto alla vigilanza del Ministero della giustizia.

Ciò significa che il Ministero de lavoro e delle politiche sociali può intervenire in caso di irregolarità o violazioni riscontrate nelle attività del Consiglio nazionale dell'Ordine dei CDL, così come nelle attività dell'Ispettorato nazionale del lavoro; analogo intervento, quantomeno in via diretta, sarebbe invece impedito nei confronti del Consiglio nazionale dei commercialisti e degli esperti contabili.

Resta comunque ferma la possibilità di un accordo tra il Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti ed esperti contabili ed il Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro, ai fini di un coinvolgimento dei primi professionisti nella istruttoria delle richieste di asseverazione, ferma restando l'esclusività del solo consulente del lavoro ad operare come CdL Ass. e cioè in qualità di "Consulente del Lavoro Asseveratore".

In tal senso – e a parti invertite – è possibile, peraltro, richiamare quanto stabilisce il D.Lgs. n. 128/2015, come recentemente modificato dal D.Lgs. n. 221/2023. Tale normativa ha infatti previsto che il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del c.d. rischio fiscale deve essere certificato da parte di professionisti iscritti all'albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili i quali, per il rilascio della predetta certificazione, possono avvalersi dei consulenti del lavoro per le materie di loro competenza, ma fermo restando che la certificazione deve essere sottoscritta dai primi, previsione che peraltro conferma ancora una volta la differente specializzazione delle professioni in parola.

Puglia: finanziati i progetti per contrastare lo sfruttamento lavorativo

La regione Puglia, con la Determinazione dirigenziale n. 85 del 29 luglio 2025, (in BUR n. 65/2025) ha approvato l'Avviso pubblico rivolto ad Enti del terzo settore per la presentazione di proposte progettuali di empowerment delle comunità migranti e sensibilizzazione delle comunità locali al tema del contrasto allo sfruttamento lavorativo - nell'ambito del progetto Su.Pr.Eme.2 a valere sul Fondo Europeo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI), a cui vengono riservate risorse finanziarie pari a 108.000 euro.

Si ricorda che il programma Su.Pr.Eme.2 si inserisce nell'ambito del Programma nazionale di Prevenzione e contrasto al lavoro sommerso e al fenomeno del caporalato della Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e intende promuovere l'integrazione socioeconomica di cittadini di paesi terzi, compresi i migranti e realizzare interventi di prevenzione e contrasto al lavoro sommerso e al fenomeno del caporalato.

Il Progetto dovrà prevedere, sin dalla fase di redazione della proposta, un pieno coinvolgimento delle comunità straniere presenti sul territorio regionale e un forte

orientamento alle comunità locali, affinché sia in grado di veicolare valori, contenuti positivi sui temi dell'integrazione e dell'accoglienza, mobilitando nuove forme di attivismo civile e nuove sensibilità sul territorio regionale.

Inoltre, il progetto dovrà dialogare pienamente con le attività condotte dai Poli Sociali del Programma Su.Pre.Me. nelle tre macro-aree della Puglia (Foggia, BA/BAT, BR/TA/LE) e con l'Osservatorio sull'immigrazione e il diritto d'asilo "Alessandro Leogrande".

L'iniziativa regionale si rivolge ai soggetti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117:

le organizzazioni di volontariato (ODV);

le associazioni di promozione sociale (APS);

gli enti filantropici;

le associazioni riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

le Onlus già iscritte nell'anagrafe delle Onlus alla data del 22.11.2021;

le Imprese sociali, le Cooperative Sociali, ex L. 381/1991, e le Società di Mutuo Soccorso di cui alla legge 15 aprile 1886, n. 3818, iscritte nell'apposita sezione "imprese sociali" del Registro imprese.

I soggetti interessati dovranno far pervenire il proprio progetto e relativa documentazione firmati digitalmente, esclusivamente mediante posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: sic.regioneuglia@pec.rupar.puglia.it.

La domanda di partecipazione deve essere inviata entro e non oltre le ore 24:00:00 del 30/09/2025 utilizzando l'apposito modello allegato all'Avviso.

Legittimo il licenziamento se si rifiuta il demansionamento

La Corte di cassazione, con l'Ordinanza n. 19556 del 15 luglio 2025, ha deciso che il datore di lavoro può legittimamente licenziare per GMO il lavoratore che rifiuta la proposta datoriale di rimanere in azienda, ma con un inquadramento inferiore rispetto a quello iniziale.

Nel caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte, un quadro aveva impugnato davanti al giudice del lavoro il proprio licenziamento per GMO, intimato dall'azienda dopo che, per evitare il recesso, gli era stato proposto ricoprire mansioni corrispondenti al primo livello di inquadramento previsto dal CCNL, con conseguente retribuzione inferiore.

I giudici di merito hanno rigettato il ricorso del lavoratore, così quest'ultimo si è rivolto alla Corte di cassazione.

Anche i giudici di legittimità non hanno accolto il ricorso del lavoratore, ribadendo un principio consolidato (Cass. SS.UU n. 7755/1998) secondo cui la permanente impossibilità della prestazione lavorativa può oggettivamente giustificare il licenziamento ex art. 3 L. n. 604 del 1966 sempre che non sia possibile assegnare il lavoratore a mansioni non solo equivalenti, ma anche inferiori. Detto principio si fonda sull'assunto razionale dell'oggettiva prevalenza dell'interesse del lavoratore al mantenimento del posto di lavoro, rispetto alla salvaguardia di una professionalità che sarebbe comunque compromessa dall'estinzione del rapporto.

Il principio, originariamente affermato in caso di sopravvenuta infermità permanente, è stato poi esteso anche alle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo dovute a soppressione del posto di lavoro in seguito a riorganizzazione aziendale, ravvisandosi le medesime esigenze di tutela del diritto alla conservazione del posto di lavoro da ritenersi prevalenti su quelle di salvaguardia della professionalità del lavoratore (a partire da Cass. n. 21579 del 2008; in conformità: Cass. n. 4509 del 2016; Cass. n. 29099 del 2019; Cass. n. 31520 del 2019).

Anche la Corte costituzionale ha avallato tale principio con la sentenza n. 188/2020, la quale, stabilendo la possibilità di applicare la retrocessione quale sanzione disciplinare "sostitutiva" della destituzione, ha considerato proprio la richiamata giurisprudenza di legittimità per affermare che, in ossequio alla logica del "male minore", "la tutela della professionalità del lavoratore cede di fronte all'esigenza di salvaguardia di un bene più prezioso, quale il mantenimento dell'occupazione.

La Suprema Corte ha quindi affermato che il datore, prima di intimare il licenziamento, è tenuto a ricercare possibili situazioni alternative e, ove le stesse comportino

l'assegnazione a mansioni inferiori, a prospettare al prestatore il demansionamento, in attuazione del principio di correttezza e buona fede, potendo recedere dal rapporto solo ove la soluzione alternativa non venga accettata dal lavoratore.

La Corte di cassazione coglie l'occasione anche per evidenziare la differenza con il demansionamento previsto dall'art. 2103 cc.. Quest'ultimo, infatti, persegue un preminente interesse del datore di lavoro, il quale per esigenze organizzative ha il potere unilaterale di adibire il prestatore a mansioni inferiori, a prescindere dal consenso del lavoratore, sebbene entro determinati limiti (di categoria e di livello) e comunque con il diritto del dipendente alla conservazione del trattamento retributivo in godimento.

Invece, nel demansionamento per evitare il licenziamento, l'interesse è quello del dipendente alla conservazione del posto di lavoro, rispetto al quale, in ragione della logica del "male minore", è possibile sacrificare sia la professionalità acquisita, sia la retribuzione in godimento, di modo che la proposta di adibizione a mansioni inferiori non incontra i limiti imposti dal novellato art. 2103 c.c., ferma restando la scelta del lavoratore di non aderire alla proposta, ma in tal caso il licenziamento non può che ritenersi legittimo.

Serve la prova per il risarcimento del posticipo del giorno di riposo

La Corte di cassazione, con l'Ordinanza n. 22289 del 2 agosto 2025, ha deciso che, se il dipendente presta la propria attività il giorno successivo alla settimana lavorativa, posticipando quindi il giorno di riposo, non ha diritto al risarcimento del danno da usura psico-fisica.

Nel caso in esame, un lavoratore era ricorso al Tribunale del lavoro chiedendo che il datore di lavoro (un Comune) venisse condannato al risarcimento del danno da usura psico-fisica in relazione alle mansioni espletate in favore dello stesso in coincidenza con il proprio riposo settimanale senza fruire del relativo riposo compensativo nonché al pagamento della maggiorazione prevista dal CCNL per aver prestato il lavoro per 15 giorni coincidenti con festività infrasettimanali senza fruire dei riposi compensativi.

I giudici di merito nei primi due gradi di giudizio non hanno accolto la domanda del ricorrente soprattutto perchè l'istante non ha provato di aver richiesto tempestivamente il riposo compensativo e il diniego dello stesso per esigenze aziendali e in secondo luogo perchè il dipendente ha percepito il trattamento economico previsto dal CCNL per la prestazione resa in giornata festiva infrasettimanale o in quella domenicale dai lavoratori che svolgono la prestazione lavorativa con il sistema dei turni. Il lavoratore ha proposto ricorso in Cassazione, ma i giudici di legittimità lo hanno respinto richiamando il principio

già affermato in relazione al danno da usura psico-fisica (Cass. n. 41891/2021 e n. 41273/2021) secondo cui né la disciplina contrattuale applicabile né le fonti normative interne e sovranazionali impongono che il godimento del riposo, che deve essere assicurato in ragione di un giorno su sette, debba avvenire sempre entro nel settimo giorno consecutivo, e, pertanto, è smentita in radice la tesi del ricorrente, in base alla quale il mancato rispetto dell'intervallo temporale sarebbe sufficiente a generare un danno da usura psico-fisica, risarcibile a prescindere da ogni allegazione e prova del danno.

La Suprema Corte richiama anche precedenti pronunce (Cass. n. 24563/2016, n. 24180/2013 e S.U. n. 142/2013) secondo cui, qualora la fruizione del riposo avvenga oltre il settimo giorno, ma nel rispetto della disciplina contrattuale e della normativa inerente la specifica organizzazione dell'orario di lavoro, al lavoratore, ferma la necessità di assicurare il riposo compensativo per l'attività lavorativa svolta nel settimo giorno, sarà dovuta solo la maggiorazione del compenso prevista dalle parti collettive, in ragione della maggiore gravosità del lavoro prestato.

In conclusione, il risarcimento del danno da usura psico-fisica presuppone che la prestazione nel settimo giorno sia stata resa in assenza di previsione legittimanti e in violazione degli artt. 36 Cost (diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro) e 2109 c.c. (periodo di riposo), perché solo in tal caso la perdita definitiva del riposo settimanale è di per sé produttiva di danno, che può essere liquidato in via equitativa, a prescindere dalla prova del pregiudizio subito.

Le sezioni unite e la prescrizione della rendita

La sentenza n. 22802 del 7 agosto 2025 emessa dalle sezioni unite della Corte di cassazione riprende il controverso tema della prescrizione del diritto a costituire la rendita vitalizia in base all'art. 13 della legge 1338/1962, per risolvere il contrasto in seno alla stessa Cassazione. Le sezioni unite partono dalla contrapposizione tra una prima tesi che fissa il momento da cui decorre l'azione di prescrizione del lavoratore in sostituzione del datore di lavoro da quando si prescrive il diritto di quest'ultimo e una seconda tesi che invece fa decorrere la prescrizione (anch'essa decennale) del diritto del lavoratore da quando lo stesso viene a conoscenza della prescrizione dell'azione datoriale.

La citata legge del 1962 prevede, in pratica, che, una volta prescritto in capo al datore di lavoro il diritto alla costituzione della rendita, il lavoratore possa egli stesso chiedere, nell'inerzia datoriale ed a condizione di dimostrare all'Istituto previdenziale l'esistenza dei requisiti di legge (prova dell'esistenza e durata del rapporto di lavoro e della retribuzione ricevuta), la costituzione della rendita, restando salvo il suo diritto ad essere risarcito del

danno subito per essersi sostituito al datore di lavoro nel versare la riserva matematica necessaria. Di fronte a questo quadro giuridico, la sezioni unite ritengono che il termine di dieci anni entro cui il lavoratore può chiedere la costituzione della rendita vitalizia debba decorrere da quando questi ha avuto notizia dell'impossibilità da parte del datore di lavoro di versare la rendita dovuta per compimento della prescrizione decennale. Entro lo stesso termine decennale previsto per l'azione del lavoratore si prescrive l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni chiesti dal lavoratore al suo datore di lavoro.

A questo quadro occorre aggiungere, nel caso che si prescriva anche il termine decennale previsto per il lavoratore, il diritto di quest'ultimo, in questo caso imprescrittibile, di chiedere la costituzione della rendita vitalizia a suo totale carico senza più potere richiedere il risarcimento dei danni.

Per riepilogare l'iter cronologico e i vari passaggi procedurali previsti:

- 1) omissione contributiva da parte del datore di lavoro: il diritto dell'Inps di richiedere i contributi omessi si prescrive in 5 anni;
- 2) da questo momento decorre il termine di 10 anni entro cui il datore di lavoro inadempiente può chiedere la costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 della legge 1338/1962 (totale 15 anni);
- 3) decorsi i 10 anni senza alcuna costituzione della rendita vitalizia, da quando il lavoratore ne viene a conoscenza, decorrono altri 10 anni in cui il lavoratore, in sostituzione del datore di lavoro, può chiedere a sua volta all'ente previdenziale di attivare l'art. 13 della legge 1338/1962 e chiedere al suo datore di lavoro di risarcirgli i danni derivanti da questo onere versato dal lavoratore stesso (totale 25 anni);
- 4) dal compimento di quest'ultimo termine senza che nessuno abbia attivato l'art. 13 citato, decorre il diritto imprescrittibile del lavoratore di costituire la rendita vitalizia con onere esclusivamente a suo carico ai sensi del recente art. 30 della legge 203/2024. Resta fermo un altro diritto a favore del lavoratore ai sensi dell'art. 2116, comma 2 del cod. civ. di chiedere il risarcimento dei danni per il danno pensionistico derivante dall'originaria omissione del versamento dei contributi, diritto che si prescrive in 5 anni da quando emerge il danno pensionistico ossia da quando matura il diritto alla pensione e si quantifica il relativo danno.

Va provata la subordinazione nel lavoro familiare

La Corte di cassazione, con l'Ordinanza n. 23919 del 26 agosto 2025, ha deciso che spetta al lavoratore l'onere di provare che sussiste il rapporto di lavoro subordinato con un proprio familiare, anche se quest'ultimo non è convivente.

Il fatto prende origine da un ricorso avanzato da un lavoratore volto ad annullare il verbale di accertamento con il quale l'INPS ha ritenuto l'insussistenza del rapporto di lavoro subordinato agricolo con 5 lavoratori, tra cui il figlio del datore di lavoro.

I giudici dei primi due gradi di giudizio hanno accolto parzialmente il ricorso, confermando l'accertamento dell'INPS solo per il figlio del datore di lavoro dato che la prova che sussista la subordinazione non può fondarsi solo sulle buste paga e sulla cessata convivenza.

Il ricorrente ha ritenuto, da un lato che l'INPS avrebbe dovuto provare il disconoscimento del rapporto di lavoro del datore con il figlio e dall'altro che la mancata convivenza fa venir meno la presunzione di gratuità.

Di diverso avviso la Corte d'appello che ha ritenuto, invece, che incombesse sulla parte privata l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato agricolo, e che, pur prescindendo dalla convivenza, la prova del rapporto di lavoro tra familiari debba essere rigorosa, trattandosi di prestazioni normalmente rese *affectionis vel benevolentiae causa*.

Inoltre, in merito all'onerosità del rapporto, non costituisce prova il mero dato formale delle buste paga, dovendosi richiedere l'effettivo pagamento delle retribuzioni. A nulla hanno rilevato le deposizioni rese da un teste, addetto al materiale pagamento in contanti delle retribuzioni.

Il lavoratore ha, quindi, proposto ricorso in Cassazione.

I giudici di legittimità hanno prima di tutto ribadito, richiamando la sentenza n. 14965/2012, che spetti all'INPS dimostrare i fatti su cui si basa la sua richiesta di contributi.

Il verbale ispettivo ha valore di prova piena, fino a querela di falso, per quanto riguarda i fatti osservati direttamente dall'ispettore e le dichiarazioni ricevute, ma non ha lo stesso valore per le valutazioni soggettive o le informazioni ricevute da terzi (Cass. n. 23800/2014).

Tuttavia, quando l'INPS, in autotutela, annulla rapporti di lavoro subordinato, e da ciò deriva l'assenza di una posizione assicurativa e previdenziale, spetta al cittadino dimostrare l'effettiva esistenza del rapporto di lavoro subordinato.

Nel caso dei rapporti di lavoro agricolo, se l'INPS disconosce il rapporto di lavoro, questo comporta la cancellazione del lavoratore dall'elenco dei braccianti agricoli e l'annullamento dei periodi di lavoro dichiarati dal datore ai fini contributivi.

Anche su questo punto, la Cassazione ha chiarito che spetta al lavoratore dimostrare l'esistenza del rapporto agricolo.

Infatti, l'iscrizione nell'elenco dei lavoratori agricoli assolve una funzione di agevolazione probatoria, ma perde efficacia se l'INPS, dopo un controllo, nega che il lavoro sia mai avvenuto, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 375/1993.

In questi casi, il lavoratore deve provare non solo che ha lavorato, ma anche per quanto tempo e che si trattava di un vero rapporto retribuito, per poter mantenere i propri diritti previdenziali.

Nel caso di rapporti di lavoro tra familiari, per dimostrare che si tratta di lavoro subordinato vero e proprio, bisogna provare con chiarezza sia la subordinazione sia l'onerosità.

Se i familiari convivono, vale una presunzione di gratuità del lavoro, cioè si presume che si tratti di un aiuto familiare non retribuito, per motivi di solidarietà e collaborazione interna alla famiglia.

Se invece non convivono, non si applica automaticamente la presunzione opposta, cioè non si presume che il lavoro fosse retribuito. Anche in questo caso, chi vuole far valere l'esistenza del rapporto di lavoro deve dimostrare tutti gli elementi, in modo preciso e rigoroso, inclusi subordinazione e onerosità (Cassazione Ordinanza n. 19144/2021).

Più 3 mesi la speranza di vita secondo la ragioneria

Risultano confermate le ipotesi che prevedono un incremento di 3 mesi della speranza di vita a decorrere dal 2027 fino al 31 dicembre 2028, dopo la pubblicazione del documento annuale sulle tendenze di medio e lungo periodo del sistema pensionistico, rilasciato dal dipartimento della Ragioneria dello stato (Rapporto n. 26 del 2025). Il dato ha solo valenza statistica perché dovrà essere ufficializzato dal consueto decreto del Ministero dell'economia entro fine anno ma difficilmente potrà essere modificato.

Ciò porterebbe, a cascata, ad un aumento della speranza di vita stimata anche per i bienni successivi modificando non di poco le previsioni fatte sulla base del precedente rapporto della ragioneria generale dello stato.

Attendiamo ora la presentazione del disegno di legge di bilancio 2026 in cui alcuni esponenti del Governo affermano di voler inserire una clausola in grado di sospendere gli effetti dell'incremento di 3 mesi a cui abbiamo accennato.

Restando al recente documento della ragioneria dello stato proponiamo le stime di incremento dei requisiti per il prossimo decennio:

Pensione di vecchiaia

	Con 20 anni di anzianità contributiva	Con 5 anni di anzianità contributiva (solo per i nuovi iscritti dal 1996 e gestione separata)
2025	67 anni	71 anni
2026	67 anni	71 anni
2027	67 anni e 3 mesi	71 anni e 3 mesi
2028	67 anni e 3 mesi	71 anni e 3 mesi
2029	67 anni e 5 mesi	71 anni e 5 mesi
2030	67 anni e 5 mesi	71 anni e 5 mesi
2031	67 anni e 7 mesi	71 anni e 7 mesi
2032	67 anni e 7 mesi	71 anni e 7 mesi
2033	67 anni e 8 mesi	71 anni e 8 mesi
2034	67 anni e 8 mesi	71 anni e 8 mesi
2035	67 anni e 10 mesi	71 anni e 10 mesi
2036	67 anni e 10 mesi	71 anni e 10 mesi

Pensione anticipata

	Solo anzianità contributiva	Con almeno 20 anni di anzianità contributiva (solo per i nuovi iscritti dal 1996 e gestione separata)
2025	41 anni e 10 mesi (donne) 42 anni e 10 mesi (uomini)	64 anni
2026	41 anni e 10 mesi (donne) 42 anni e 10 mesi (uomini)	64 anni
2027	42 anni e 1 mese (donne) 43 anni e 1 mese (uomini)	64 anni e 3 mesi
2028	42 anni e 1 mese (donne) 43 anni e 1 mese (uomini)	64 anni e 3 mesi
2029	42 anni e 3 mesi (donne) 43 anni e 3 mesi (uomini)	64 anni e 5 mesi
2030	42 anni e 3 mesi (donne) 43 anni e 3 mesi (uomini)	64 anni e 5 mesi
2031	42 anni e 5 mesi (donne) 43 anni e 5 mesi (uomini)	64 anni e 7 mesi
2032	42 anni e 5 mesi (donne) 43 anni e 5 mesi (uomini)	64 anni e 7 mesi
2033	42 anni e 6 mesi (donne) 43 anni e 6 mesi (uomini)	64 anni e 8 mesi
2034	42 anni e 6 mesi (donne) 43 anni e 6 mesi (uomini)	64 anni e 8 mesi
2035	42 anni e 8 mesi (donne) 43 anni e 8 mesi (uomini)	64 anni e 10 mesi
2036	42 anni e 8 mesi (donne) 43 anni e 8 mesi (uomini)	64 anni e 10 mesi

QUESITI IN MATERIA DI LAVORO

QUESITO

Ho un dipendente deceduto il 25/7/2025 che ha sia una cessione stipendio che un pignoramento dell'Agenzia della riscossione. Non ho ancora l'asse ereditario. Per quanto riguarda la cessione stipendio c'è l'assicurazione sulla vita che copre le residue rate dalla data di morte. Chiedo conferma che anche la trattenuta nel LUL di luglio non va fatta in quanto il dipendente è deceduto in luglio. Per quanto riguarda il pignoramento dell'Agenzia della Riscossione deve invece essere fatta la trattenuta su tutte le somme ad esclusione del TFR e dell'Ind.sost. di preavviso perchè in base all'art. 2122 del codice civile spettano agli eredi.

È corretto?

RISPOSTA

Per quanto riguarda la cessione del quinto, ai fini di una corretta gestione sarebbe opportuno analizzare le disposizioni contrattuali che disciplinano le conseguenze del decesso del titolare. Ad ogni modo, si deve considerare che: 1) si tratta di competenze (quelle di luglio non ancora erogate al momento del decesso) che entrano nell'asse ereditario; 2) la garanzia assicurativa, presumibilmente, opera dal verificarsi del sinistro (morte del dipendente) e, pertanto, copre il credito ancora sussistente in quel momento. Conseguentemente, non dovrebbe essere necessario operare la trattenuta del quinto nel cedolino riferito alle competenze di luglio. Si consiglia, precauzionalmente, di confrontarsi con la finanziaria per definire la corretta operatività.

Quanto al pignoramento, si conferma che il TFR e l'indennità sostitutiva del preavviso spettano agli eredi anche se hanno rifiutato l'eredità o se l'hanno accettata con beneficio di inventario. Le predette somme spettano iure proprio ex art. 2122 c.c. e pertanto: non rientrano nell'attivo ereditario; spettano come diritto proprio al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado; a seguito del decesso non devono subire la trattenuta per pignoramento, in quanto spettanti, appunto, ai predetti soggetti. Restano pignorabili, nei limiti previsti, le ulteriori somme maturate e non ancora versate a causa del decesso.

 **QUESITO**

Una cooperativa mia cliente ha deliberato in assemblea la liquidazione della cooperativa per patrimonio netto negativo di oltre 800.000 euro il quale non è possibile ripianare né con le riserve che ammontano a meno di 50.000 euro né con apporto dei soci per cui procederà con la liquidazione volontaria giudiziale portando i libri in tribunale.

La cooperativa non liquiderà i TFR ai soci per circa 400.000 euro e quindi non verserà ritenute ma nel frattempo sono arrivati i modelli 730/4 con gli importi da rimborsare ai soci lavoratori che sollecitano ma non essendoci ritenute effettuate manca la base per il rimborso e relativa compensazione.

La domanda è la seguente:

Vanno comunque elaborati i cedolini con gli importi del TFR comprese eventuali estinzioni di crediti verso finanziarie o pignoramenti oltre all'evidenza degli importi da rimborsare da 730 senza che questo avvenga (per consentire poi al lavoratore di procedere alla richiesta di insinuazione nel passivo per ottenere il pagamento del TFR dall'INPS)?

 **RISPOSTA**

La risposta alla domanda è positiva. Devono essere elaborati i cedolini anche se la cooperativa non dispone della liquidità necessaria per pagare il TFR e le eventuali competenze di fine rapporto.

Infatti, l'elaborazione del cedolino consente da un lato di accertare e quantificare il credito che il lavoratore ha maturato nei confronti della cooperativa e dall'altro è utile per effettuare l'insinuazione al passivo della procedura di liquidazione giudiziale (Cassazione, Ordinanza n. 17312/2022).

Inoltre, l'elaborazione del cedolino sarà utile anche per attivare il Fondo di garanzia INPS per il pagamento del TFR (si veda il punto 10.1, lettera A) della circolare INPS n. 70/2023).

Si suggerisce di indicare nei cedolini le cessioni del quinto e i pignoramenti, anche se non viene effettuata alcuna reale trattenuta, poiché ciò consente al liquidatore di conoscere le somme da versare a favore di terzi.

Riguardo ai modelli 730, dato che la cooperativa non ha effettuato ritenute IRPEF, non essendo state erogate le retribuzioni, non sarà possibile effettuare i rimborsi tramite il sostituto d'imposta. Il lavoratore potrà ottenere il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi oppure direttamente dall'Agenzia delle entrate.

DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



Pec datamanagementhrm@legalmail.it

lavorofacile.it
INFORMAZIONE e FORMAZIONE



Via Polenghi 9 Lodi, 26900



info@lavorofacile.it
0371 941332



www.lavorofacile.it

